

RESOCONTO STENOGRAFICO

181.

SEDUTA DI LUNEDÌ 7 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		BALDELLI (PR)	15998
(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede legislativa)	15950	BALESTRACCI (DC)	16011
(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	15949	BELLUSCIO (PSDI)	15986, 16012
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	15950	BOFFARDI INES (DC)	16013
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		CAFIERO (PDUP)	15978
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge PANNELLA ed altri (109); BALZAMO ed altri (145); BELLUSCIO ed altri (148); MAMMI ed altri (157); FRANCHI ed altri (343); DI GIULIO ed altri (559); MILANI ed altri (590); BIONDI ed altri (729); BOFFARDI INES (795)	15964	CARMENO (PCI)	16009
PRESIDENTE	15964, 15971, 15979, 15991, 16000 16005, 16008, 16010, 16011, 16013, 16014	CARUSO (PCI)	16006
		CIAI TRIVELLI ANNA MARIA (PCI)	16014
		GREGGI (MSI-DN)	15970, 16002
		Proposte di legge:	
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15949
		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	15950
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	15951,
		Interrogazioni e mozione (Annunzio)	16014

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

	PAG.		PAG.
Interpellanze (Svolgimento):		Risposte scritte a interrogazioni (Annunzio)	
PRESIDENTE	15951, 15958		15951
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	15960	Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Sostituzione di un deputato)	15950
CASINI (DC)	15952, 15957		
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	15956	Richieste ministeriali di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978	15950
VIGNOLA (PCI)	15958, 15963		
Risoluzione (Annunzio)	16015	Ordine del giorno della seduta di domani	16015

La seduta comincia alle 16.

DE CATALDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 3 luglio 1980.

(È approvato).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

BERNARDI GUIDO e CUOJATI: « Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani » (1741) (*con parere della III e della V Commissione*);

II Commissione (Interni):

FIORET e BROCCA: « Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma » (1788) (*con parere della I, della V e della XIV Commissione*);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

MASSARI e NICOLAZZI: « Integrazione dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1782) (*con parere della I, della V, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

VIII Commissione (Istruzione):

PAGLIAI MORENA AMABILE ed altri: « Norme per la modifica dei programmi della scuola elementare » (1664) (*con parere della I e della V Commissione*);

XIII Commissione (Lavoro):

LO BELLO ed altri: « Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 marzo 1975, n. 58 » (1477) (*con parere della I e della V Commissione*);

KESSLER ed altri: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'ufficio per l'accertamento e la modifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano » (1761) (*con parere della I e della XIV Commissione*).

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. La IV Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla III Commissione permanente (Esteri), in sede referente, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione del ter-

rorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977» (1021) (con parere della I e della II Commissione).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. La XII Commissione permanente (Industria) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

S. 536 - « Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della Società « Cartiere Miliani » di Fabriano » (approvato dal Senato) (1297) (con parere della V Commissione).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

Sostituzione di un deputato componente la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio il deputato Belluscio, in sostituzione del deputato Bemporad, dimissionario.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera la assegnazione in

sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla III Commissione (Esteri):

S. 938 - « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) » (già approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) (1268-B) (con parere della V Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione, sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la XIII Commissione permanente (Lavoro), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa:

ICHINO ed altri: « Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie impiegate per i casi di fallimento dell'impresa o di precedente estinzione del rapporto di lavoro » (968).

La suddetta proposta di trasferimento, sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Richieste ministeriali di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professore

Pietro Armani a vicepresidente dell'Istituto ricostruzione industriale (IRI).

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento è deferita alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Comunico altresì che il ministro della difesa ha inviato, sempre a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di corpo d'armata, in ausiliaria, Alberto Li Gobbi a presidente del consiglio direttivo della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » in Turate.

Tale richiesta a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento è deferita alla VII Commissione permanente (Difesa)

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

IX Commissione (Lavori pubblici):

CITTERIO ed altri: « Ulteriore finanziamento di interventi urgenti per opere di consolidamento conseguenti ai movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco » (497); ALBORGHETTI ed altri: « Finan-

ziamento integrativo per le opere di consolidamento del monte San Martino e di difesa dell'abitato del comune di Lecco, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 219 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 261 » (507) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinate*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

PANI ed altri: « Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi » (523); MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Credito agevolato per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi » (634); FERRARI MARTE ed altri: « Nuove norme concernenti agevolazioni creditizie per l'autotrasporto merci per conto terzi » (643); LOMBARDO ed altri: « Credito agevolato ad imprese cooperative dell'autotrasporto merci per conto terzi » (1015) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinate*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso che:

1) il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale nei giudizi relativi alle 11 questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della legge 22 maggio 1978, n. 194, che ha liberalizzato l'aborto, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni;

2) tale intervento è facoltativo e non obbligatorio, come chiaramente risulta

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

dall'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e come unanimemente affermato dalla dottrina;

3) di fatto il Presidente del Consiglio in passato non è intervenuto in un gran numero di procedimenti costituzionali relativi alla impugnativa incidentale di leggi (ad esempio nel 1977 non è intervenuto in 45 casi e nel 1978 in 19 casi);

4) in passato il Presidente del Consiglio ha ritenuto di non dover intervenire non solo quando le questioni potevano apparire di scarso rilievo o non controverse ma anche in numerosi casi gravissimi che riguardavano talora principi fondamentali dell'ordinamento o che avevano interessato largamente l'opinione pubblica, con dibattito ampio ed articolato come, ad esempio, nei procedimenti terminati con le decisioni n. 82 del 23 marzo 1975 (in tema di sequestro dei films, che dichiarò parzialmente incostituzionale l'articolo 622 del codice di procedura penale) nn. 5, del 15 gennaio 1976, 14 del 22 gennaio 1976, 172 del 14 luglio 1976, 197 del 28 luglio 1976 (che dichiararono la incostituzionalità di vari articoli del codice di procedura penale e del codice penale) nn. 1 e 2 del 5 gennaio 1977 (in materia di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e dei provvedimenti per matrimonio rato e non consumato); n. 86 del 24 maggio 1977 (in materia di segreto politico-militare), nonché con numerose altre in tema di pensioni, di infortuni sul lavoro, di misure di prevenzione, di ordinamento giudiziario, eccetera;

5) sulla costituzionalità della legge n. 194 del 1978 si svolse in Parlamento per ben 4 volte nel corso della VII legislatura un amplissimo dibattito (terminato sempre con votazioni che dividevano le opposte posizioni per pochi voti) nel corso del quale il Governo sempre dichiarò la propria neutralità (come del resto su tutto il contenuto della legge);

6) l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale assume un significato politico — nel caso di sostegno della legge

impugnata per incostituzionalità — in quanto esprime interesse al mantenimento in vigore della legge stessa;

7) palese è dunque il contrasto tra la dichiarata neutralità del Governo e l'intervento del Presidente del Consiglio dinanzi alla Corte costituzionale —

quali siano state le ragioni politiche che lo hanno fatto intervenire dinanzi alla Corte costituzionale e se egli non intenda revocare al più presto tale intervento o comunque rinunciare giuridicamente e politicamente ad esso con una dichiarazione comunicata alla Corte e adeguatamente pubblicizzata ».

(2-00086) « CASINI, BORRUSO, BIANCO ILARIO, CARAVITA, MARZOTTO CAOTORTA, GAROCCHIO, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA, PORTATADINO, SANESE, FALCONIO, AIARDI, FIORI GIOVANNINO, CAPPELLI, MARTINI MARIA ELETTA, MAZZOTTA, CERIONI, ARMELLIN, PEZZATI, STEGAGNINI, BODRATO, BALESTRACCI, GUI, GARAVAGLIA MARIA PIA ».

L'onorevole Casini ha facoltà di svolgerla.

CASINI. L'interpellanza è già abbastanza dettagliata, nella sua formulazione, ma la materia è singolarmente delicata e quindi merita una illustrazione. L'oggetto, come è noto, è la valutazione da dare al fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 87 del 1953, si è costituito innanzi alla Corte costituzionale per chiedere la reiezione di tutte le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate da 17 giudici italiani in merito alla legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza. Credo sia necessario ricordare i presupposti di fatto di questa interpellanza: innanzitutto l'estrema rilevanza della decisione che la Corte costituzionale dovrà prendere. Non è una decisione qualsiasi, ma una questione che investe — a mio giudizio così come dei colleghi che hanno sottoscritto l'interpellan-

za — il fondamento stesso della Carta costituzionale e di tutto l'ordinamento giuridico. La Costituzione pone quale punto di riferimento di ogni determinazione particolare il valore centrale dell'uomo come fine ultimo di tutto quanto l'ordinamento giuridico.

Questa affermazione, che dà quindi un significato gravissimo alla sentenza della Corte costituzionale attesa dal 5 dicembre 1979 non è mia soltanto; a questo proposito, infatti, desidero leggere un passaggio della sentenza del 25 febbraio 1975 della Corte costituzionale della Repubblica federale di Germania, relativo alla questione dell'aborto: « Di fronte alla onnipotenza dello Stato totalitario, che pretendeva per sé il dominio senza limiti su tutti i settori della vita sociale e per il quale il rispetto per la vita del singolo non significava niente in confronto al perseguimento dei suoi fini statali, la Costituzione ha costituito un ordinamento legato ad un sistema di valori che pone il singolo uomo e la sua dignità al centro di tutte le sue norme. A fondamento di questa concezione è l'idea che l'uomo, nell'ordine della creazione, possiede un valore proprio ed autonomo che esige costantemente il rispetto incondizionato della vita di ogni singolo, anche colui che può sembrare socialmente senza valore ed esclude quindi che si possa distruggere tale vita senza una ragione giustificatrice. Questa scelta fondamentale della Costituzione determina la struttura e l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico ».

Non intendo in questo momento entrare nel merito (non è la sede), ma solo segnalare la gravità fondamentale della questione costituzionale, sottolineata del resto anche da una recentissima risoluzione del Consiglio d'Europa — la n. 874 del 4 ottobre 1979 — purtroppo non divulgata adeguatamente ad opera dei mezzi di comunicazione sociale, in cui si dice: « il diritto alla vita di ogni essere umano è il diritto fondamentale che precede e condiziona ogni altro diritto e che dovrebbe essere protetto senza alcun limite o discriminazione. I genitori che danno origine ad una nuova vita non han-

no alcun diritto su di essa, ma solo gli obblighi di proteggerla, nutrirla, metterla nelle migliori condizioni. Sarebbe davvero singolare che tutti i tentativi compiuti per proteggere i bambini e migliorare la loro condizione non tenessero conto del periodo più sensibile e più importante dal punto di vista della formazione di ogni essere umano ».

La questione, dunque, è questione di centralità costituzionale e di centralità dal punto di vista dell'intero ordinamento giuridico. Tale questione non nasce nel deserto. Tra il 1976 e il 1978 il Parlamento italiano ha dovuto votare e discutere a lungo sulla pregiudiziale di costituzionalità della legge 22 maggio 1978 (che ancora non era legge); vi fu una votazione in cui il Senato ritenne il provvedimento incostituzionale; nelle altre tre votazioni il provvedimento fu ritenuto costituzionale con un risicato numero di voti. In quella occasione il Governo della Repubblica, così come aveva fatto in ogni altro momento dell'*iter* che portò all'approvazione della legge, dichiarò la sua neutralità anche in ordine a questa questione, circondando peraltro questa affermazione di neutralità di alcune cautele, auspicando che l'approvazione della legge non significasse affermazione di un diritto di aborto, e promettendo — sia pure genericamente — un impegno affinché nella gestione della legge si ponesse in opera ogni strumento volto a scoraggiare il ricorso all'aborto e ad esaltare tutte le misure di prevenzione. Una linea di neutralità, quindi, temperata dalla promessa (in verità vaga) di alcuni adempimenti di carattere gestionale.

Debbo dire — e non è soltanto la mia opinione — che quella presa di posizione di neutralità del Governo non è da me condivisa. Si possono anche accettare e riconoscere le difficoltà esistenti in ordine agli equilibri politici che possono aver condotto a quella scelta; ma certo l'accettazione di quella scelta costa fatica, molta fatica. Non c'è dubbio, infatti, che il problema del diritto alla vita non è soltanto centrale dal punto di vista giuridico, ma lo è anche dal punto di vista politico: non questione, in realtà, di mo-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

rale, non questione, in realtà, « di coscienza », come si usa dire, ma questione di carattere politico fondamentale. Che cosa diremmo noi di un Governo il quale, di fronte ad una minaccia di guerra, o ad una guerra in atto, una guerra che riguardasse il proprio Stato, dichiarasse la sua neutralità in ordine al da farsi? (*Interruzione del deputato Mellini*). Che cosa diremmo di un Governo il quale, in ordine al problema del terrorismo, dove ancora la vita dell'uomo è in gioco, dichiarasse la sua neutralità? E così in ordine ad altri problemi in cui l'esistenza stessa dell'uomo è in discussione.

Si può anche capire, dicevo, la difficoltà del Governo in quel momento, e con fatica accettare una posizione di neutralità. Quello che io intendo con fermezza dichiarare, a nome di tutti coloro che hanno sottoscritto l'interpellanza, è che non è comprensibile il successivo atteggiamento del Governo che, abbandonando questa posizione di neutralità, si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

DE CATALDO. Ma quella è diventata una legge dello Stato!

CASINI. Anche la Costituzione è una legge dello Stato. Vedi, onorevole De Cataldo, il mio è un discorso tecnico: è una legge dello Stato anche l'articolo 25 della già richiamata legge n. 87 del 1953, il quale testualmente recita: « Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione. Entro 20 giorni si procede alla notifica, ed entro lo stesso termine il Presidente del Consiglio dei ministri (si noti bene: è distinto dalle parti del processo costituzionale) e il presidente della giunta regionale, se è in questione una legge regionale, possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni ».

Il verbo « possono » non lascia adito a dubbi. Quella del Presidente del Consiglio dei ministri, di costituirsi è una facoltà, non un obbligo; non è stabilito nella leg-

ge il principio per cui il Presidente del Consiglio debba difendere la costituzionalità della legge.

Questa interpretazione, del resto ovvia, dell'articolo 25 della legge del 1953 può essere confortata da numerosi precedenti, che sono stati indicati in modo assolutamente essenziale nel testo dell'interpellanza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in realtà, in molti casi passati non si è costituito. Per molti anni, soprattutto nei primi anni di applicazione della normativa costituzionale, la Presidenza del Consiglio ha ommesso di costituirsi, direi nella maggioranza dei casi.

Ricordo di aver condotto una ricerca di giurisprudenza costituzionale, e di aver riscontrato che, ad esempio, nel 1977 non era intervenuto in 45 casi; nel 1978 in 19 casi. Ma ho specificato anche le questioni, per le quali non si era costituito; risulta che si trattava talora di questioni di singolare rilevanza, nelle quali peraltro il Governo aveva ritenuto di non doversi costituire: tali, ad esempio, la questione relativa all'articolo 622 del codice di procedura penale in materia di sequestro dei film; tale la questione importantissima circa l'efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali; tale il procedimento, che sboccò nella sentenza n. 86 del 1977 in materia di segreto politico e militare.

Numerose sono poi le questioni relative al codice di procedura penale, in cui il Governo non si è costituito; e così potremmo continuare in materia di infortuni sul lavoro, di misure di prevenzione, di ordinamento giudiziario, eccetera.

Ma non basta richiamarsi alla lettera della legge ed ai precedenti; si può fare anche una rapida scorsa nella dottrina e verificare in sintesi che tutti gli autori hanno affermato il carattere non obbligatorio, ma facoltativo dell'intervento del Presidente del Consiglio. E qual è la funzione di questo intervento? Si legge nell'enciclopedia del diritto: « È previsto per permettere all'organo interessato di dare il suo contributo ai fini di una valutazione della legge, la quale deve essere compiuta sotto il profilo giuridico, ma de-

ve tenere conto anche delle incidenze pratiche, in largo senso politico, delle leggi in discussione ».

In sostanza, l'intervento del Presidente del Consiglio — che non è parte — davanti alla Corte costituzionale è un intervento che ha significato politico, in quanto la rimozione o la conferma di una legge ha delle valenze pratiche, di cui il Governo deve farsi carico.

Allora, se questo è vero, tanto più grave è stato l'intervento avvenuto parecchio tempo fa del Presidente del Consiglio in questa materia, proprio perché le promesse di attenzione, che erano state fatte per attenuare la dichiarazione di neutralità da parte del Governo, non solo non sono state mantenute, ma l'esperienza pratica ha dato la dimostrazione palmare che la legge n. 194 ha tradito gli scopi che si proponeva, si è trasformata in uno strumento ordinario per il controllo delle nascite, ha globalmente incrementato come moltiplicatore il numero complessivo degli aborti.

E qui una testimonianza vorrei dare: vi è una pubblicazione della CGIL regione Lazio « *Conoscenza dell'aborto e organizzazione socio-sanitaria in Italia* », dove a pagina 11 si esprime questo concetto, che quindi non è soltanto mio. In questa pubblicazione si afferma che « se malauguratamente questi dati dovessero persistere nel tempo, saremmo costretti ad ammettere che né la legge n. 194, né il consultorio hanno avuto efficacia preventiva nei confronti dell'aborto ».

Se una questione di carattere politico, quindi, vi era, si trattava di esprimere ai giudici costituzionali la situazione di fatto venutasi a determinare ad opera della legge per consentire una valutazione della legge stessa rapportata anche alla sua normatività effettuale, cioè a quello che in realtà conta.

So che da parte di qualcuno si è osservato — e in fondo era questo il senso dell'interruzione del collega De Cataldo — che si tratta di una legge dello Stato. Lo so bene, è una legge dello Stato sottoposta a controllo costituzionale, come anche la Costituzione è legge dello Stato, anzi la pri-

ma fra le leggi dello Stato. Tuttavia si dice che il Governo avrebbe il dovere di intervenire: dovrebbe intervenire il Presidente del Consiglio come ente esponentiale dell'ordinamento nel suo complesso, come rappresentante di questo ordinamento.

Credo che su questo punto vada operata una distinzione. Tutti sanno che dinanzi alla Corte costituzionale il processo di legittimità può essere introdotto o in via incidentale, come nei casi che stiamo esaminando e che sono il maggior numero, o in via principale, quando vi è un conflitto di attribuzioni fra lo Stato e le regioni o tra le regioni. Nel secondo caso il giudizio viene introdotto in via principale, con forme completamente diverse dal giudizio incidentale di cui stiamo parlando; non una ordinanza del giudice, ma il ricorso di una parte contro un'altra parte. Quando una regione ricorre contro una legge dello Stato deve citare come parte il Presidente del Consiglio, che in questo caso agisce come parte e come ente esponentiale dell'ordinamento nel suo complesso. Su questo punto sarebbe possibile offrire documentazione e dimostrazione per vedere come sia diverso il procedimento, ma non mi sembra sia questo il momento per disquisizioni di carattere dottrinale e sarà sufficiente rilevare che il caso è completamente diverso e che la costituzione del Presidente del Consiglio di per sé, secondo quanto risulta dai precedenti, dalla legge, dalla dottrina, dalla giurisprudenza, non può non essere interpretato che come un cauto sostegno alla legge n. 194, sebbene gli interventi dell'Avvocatura dello Stato possano per molti versi essere qualificati come suicidi, in quanto offrono della legge n. 194 una descrizione che non corrisponde affatto alla realtà.

Fatta questa premessa, la domanda posta con l'interpellanza è molto semplice: si vuole sapere se questo intervento del Presidente del Consiglio dinanzi alla Corte deve essere interpretato così come purtroppo mi sembra debba essere, oppure se il Governo viceversa intende anche in questa occasione mantenere quanto meno quella linea di neutralità adottata nel corso dell'approvazione della legge.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

Se così fosse, credo che il Governo dovrebbe dichiararlo pubblicamente per precisare il senso del suo intervento dinanzi alla Corte costituzionale.

Nell'interpellanza si chiedeva anche una formale revoca certamente possibile, ma oggi forse inutile perché siamo ormai in una fase in cui l'intervento o la revoca non hanno più significato. Comunque una precisazione pubblica del Governo credo sia da richiedersi.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Dichiaro di rispondere alla interpellanza testé illustrata dall'onorevole Casini, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, nella cui competenza rientra la materia, per la dipendenza funzionale della Avvocatura dello Stato dalla Presidenza del Consiglio.

Gli interventi spiegati dal Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi di legittimità costituzionale su alcune norme della legge n. 194 del 1978 sull'aborto riguardano questioni attinenti alla disciplina transitoria dei fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Le ordinanze di rimessione hanno, infatti, prospettato l'ipotesi che le norme impugnate non consentirebbero di applicare alcuna sanzione nei confronti di coloro che abbiano commesso atti abortivi prima della nuova disciplina, pur in assenza degli stati di necessità previsti dagli articoli 4 e 5 della legge.

Occorre dire subito — ed è stato ricordato un momento fa — che nei giudizi di costituzionalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri agisce quale rappresentante in giudizio dello Stato, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 1957, o, come è stato già detto e ricordato, quale « organo esponentiale dell'ordinamento », con una valutazione che è esente da ogni rilevanza

delle opinioni personali, politiche o partitiche del Presidente del Consiglio. Sicché, la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri di intervenire o meno nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi dello Stato non può ritenersi rimessa al suo mero arbitrio.

Essa è, invece, manifestazione di una valutazione tecnico-giuridica concorrente alla tutela sia della conformità dell'ordinamento legislativo ai precetti della Costituzione, sia all'integrità e completezza delle previsioni normative.

Pertanto, ogni qual volta il Presidente del Consiglio constati la rispondenza di una norma ai precetti costituzionali e l'interesse dell'ordinamento alla sua conservazione, la « facoltà » di intervenire si trasforma in un preciso « dovere » di intervento, che non può essere attenuato da convincimenti politici o personali.

Gli onorevoli interpellanti hanno ricordato l'ampiezza del dibattito svoltosi in Parlamento nel corso della VII legislatura ed il fatto che, in presenza dei vivaci contrasti sulla costituzionalità della legge n. 194 del 1978, il Governo dichiarò sempre la propria neutralità.

Ebbene, proprio l'ampiezza del dibattito svoltosi con tanto approfondimento e conclusosi con il convincimento delle Camere della costituzionalità della normativa, ha fornito al Presidente del Consiglio dei ministri eguale convinzione circa la conformità delle disposizioni impugnate ai precetti costituzionali; e tale convinzione, comune al Presidente del Consiglio dei ministri e alla maggioranza del Parlamento, rende doveroso l'intervento in giudizio e impedisce che si trasformi in facoltà.

Del resto, il fatto che il Governo, nel corso del dibattito in Parlamento, abbia espresso una costante posizione di neutralità sull'intera legge — e non solo sulle questioni di costituzionalità — non realizza alcun contrasto con la decisione di intervenire in giudizi di legittimità costituzionale che concernono la legge approvata.

Perché, dal momento in cui quel dibattito ha dato vita ad una legge dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri è costituzionalmente tenuto a rece-

pire ed eseguire la volontà del Parlamento, indipendentemente dalla sua precedente posizione di neutralità.

Va, infine, rilevato che ove le norme denunciate — che impedirebbero la punizione dei reati di aborto consumati prima dell'entrata in vigore e fuori dei casi previsti dalla legge n. 194 — dovessero ritenersi illegittime, stante la efficacia *ex nunc* (e non *ex tunc*) della sentenza della Corte costituzionale, egualmente — in forza dell'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2 del codice penale — quei reati resterebbero non perseguibili.

È per queste ragioni che il Presidente del Consiglio non ritiene possibile modificare la decisione già adottata.

PRESIDENTE. L'onorevole Casini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASINI. Mi dichiaro totalmente insoddisfatto della risposta. Debbo dire per precisazione: primo, che gli interventi del Presidente del Consiglio non riguardano affatto soltanto la disciplina transitoria descritta nell'articolo 22 della legge. La maggior parte delle ordinanze si riferiscono a questo, ma c'è un numero consistente di ordinanze che si riferiscono anche ad altro. Basta ricordare quella di Cuneo e quella di Torino (sono di giudici tutelari): ne ricordo due sole, ma sono di più. Ripeto, non si tratta dunque soltanto della disciplina transitoria e in ordine a queste altre ordinanze la questione si pone in modo diverso.

MELLINI. Quindi in quella questione non sarebbe intervenuto il Governo.

CASINI. Per quanto riguarda le ragioni della scelta da parte del Presidente del Consiglio, il rappresentante del Governo ha convenuto con quanto io ho detto nella mia illustrazione, cioè essere vero che l'intervento del Governo costituisce una scelta facoltativa e quindi operata sulla base di un giudizio politico che è stato definito come « interesse dell'ordinamento alla conservazione della legge ».

Questo è esattamente ciò che gli interpellanti intendono contestare e su cui

esprimono un giudizio politico marcatamente negativo.

Devo aggiungere che nei suoi atti di intervento il Governo, per sostenere la correttezza costituzionale della legge, ha dovuto dare della legge stessa un'interpretazione assolutamente inesatta, tant'è vero che più volte si scrive: « Se la legge volesse dire questo, sarebbe in contrasto con la Costituzione ». Ad esempio, in un punto (non è proprio il più calzante, ma vale la pena di leggerlo) si dice: « Non appare invero esatto ritenere che l'affermazione del principio dell'articolo 1 della legge sia stata elusa dal legislatore, rendendo assolutamente libera la donna di interrompere volontariamente la gravidanza nei primi novanta giorni. Il legislatore non ha affatto inteso tutelare l'interruzione volontaria della gravidanza non giustificata; soltanto se ricorrono le cause di cui all'articolo 4 è possibile l'interruzione della gravidanza. E, quindi, il significato dell'articolo 4 agli effetti della tutela del nascituro è ben evidente ». Tutti comprendono bene quale sia questa evidenza!

Quindi il Governo ha fatto una scelta politica che lo ha costretto a violare i criteri ermeneutici normali nella interpretazione della legge, non solo — per quanto spetta a me di dire in questa sede — dal punto di vista dell'interpretazione della legge ordinaria, ma anche dal punto di vista dell'interpretazione costituzionale. Infatti, il richiamo all'articolo 25 della Costituzione e all'articolo 2 del codice di procedura penale, limitatamente — si noti — alle ordinanze che si riferiscono all'articolo 22, cioè al regime transitorio, è del tutto inesatto, ciò si può dire con estrema sicurezza, perché l'articolo 25 dice che nessuno può essere punito per fatti che non siano previsti come reato e con pene che non siano previste dalla legge nel momento in cui il fatto è stato commesso. Ma qui, proprio perché siamo in regime transitorio, siamo in presenza di fatti che nel momento in cui furono commessi erano previsti dalla legge come reati.

Anche il richiamo all'articolo 2 del codice di procedura penale è senza significato, perché questo articolo dice che si

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

deve applicare la norma più favorevole. Occorre, infatti, verificare quale sia la norma più favorevole una volta che risulti l'illegittimità costituzionale di una delle norme.

Devo dire, quindi, con decisione e con amarezza che alla fin fine la scelta politica, secondo il mio giudizio, del Presidente del Consiglio non è stata tanto quella di vedere se dal punto di vista tecnico-giuridico fosse stata rispettata la Costituzione, se vi fosse un interesse dell'ordinamento alla conservazione della norma, quanto piuttosto se vi fosse un interesse ad un intervento del Presidente del Consiglio davanti alla Corte Costituzionale in ordine agli equilibri politici esistenti in un determinato momento storico tra i partiti. Il che a me pare, in rapporto all'estrema gravità della materia, non costituisca scelta politica felice, scelta politica di lungo respiro.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla seguente interpellanza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere — premesso che anche recentemente gravi incidenti hanno turbato la vita civile di Napoli nel corso di giustificate manifestazioni di protesta dei disoccupati ed in particolare dei corsisti ANCIFAP — le ragioni per le quali gli impegni più volte assunti dal Governo anche in Parlamento ed in incontri con le amministrazioni locali non siano stati mantenuti, in particolare per quel che riguarda la situazione dei 4.000 corsisti ANCIFAP che si trovano alla vigilia della drammatica scadenza del corso.

Più in generale, gli interpellanti chiedono al Governo di conoscere a che punto siano:

a) le misure di riordino del collocamento e di contestuale rilancio di una politica del lavoro nell'area napoletana, specie tra le giovani generazioni;

b) i provvedimenti di riassetto e potenziamento dell'apparato delle partecipazioni statali della Campania;

c) l'esecuzione dei progetti speciali della Cassa per il mezzogiorno riguardanti l'area napoletana;

d) lo stato di attuazione delle opere relative al sistema dei trasporti ferroviari, marittimi, aerei.

Gli interpellanti chiedono infine al Presidente del Consiglio di conoscere in quale modo il Governo affronta il problema del coordinamento operativo all'interno delle amministrazioni dello Stato e nei rapporti con la regione Campania, dalla cui soluzione non solo dipende l'efficienza dell'apparato statale, ma anche la fiducia nello Stato e nelle istituzioni da parte dei cittadini di una delle più dolenti zone del Mezzogiorno ».

(2-00094) « ALINOVÌ, VIGNOLA, SANDOMENICO, SALVATO ERSILIA ».

VIGNOLA. Chiedo di svolgerla io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. L'interpellanza ha tratto origine da una delle tante manifestazioni, che vi sono state a Napoli nel corso di questi anni da parte dei disoccupati: uno dei tanti gravi incidenti che sono stati determinati da una pessima gestione del collocamento e dall'assenza di una politica dell'occupazione a Napoli e nell'area napoletana.

Questa interpellanza si collega, d'altro canto, ad altre più specifiche presentate nel corso di questi mesi e si colloca (strano che essa, presentata alcuni mesi or sono, si discuta solo oggi) alla vigilia di una nuova manifestazione di disoccupati napoletani qui a Roma, in programma per giovedì prossimo.

È questo un movimento autonomo, con una sua autonoma piattaforma, che però — e questo è il fatto nuovo — ha un più stretto collegamento con il movimento sindacale, cosicché la manifestazione che si terrà giovedì è stata organizzata insieme alla federazione unitaria.

La prima rivendicazione che i disoccupati e i lavoratori napoletani portano avanti da anni è la riforma del collocamento: problema di per sé grave perché, al di là dei recenti accertamenti, il numero dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a Napoli resta assai elevato. Napoli continua a caratterizzarsi come lo epicentro di una situazione drammatica qual è quella del Meridione. Ma, nell'ambito di questa drammatica situazione, si pone il modo con cui il collocamento è gestito. Si pensi che, nei primi mesi di quest'anno, su circa 8 mila assunzioni effettuate dalle industrie, a Napoli e in provincia, soltanto 300 sono state avviate tramite l'ufficio del collocamento; più di 7.500 sono state avviate attraverso forme diverse al di fuori dell'ufficio del lavoro (passaggio di cantiere, raccomandazione e così via).

Ecco il punto acuto di una situazione di malcontento e di protesta che anima il movimento di lotta dei disoccupati e dei lavoratori napoletani e che avvelena l'aria della vita civile e politica napoletana.

Ma questa non è che una faccia politicamente del tutto funzionale alla situazione napoletana, all'assenza di una politica dell'occupazione. I 4.000 corsisti della ANCIFAP sono il risultato dell'intervento assistenziale del Governo per rispondere alle proteste, alla domanda di occupazione. Una risposta fatta di corsi non finalizzati, che poi sono finiti e che hanno rimesso nelle braccia della regione e degli enti locali queste 4.000 persone. Soltanto il comune di Napoli ha potuto dare una risposta positiva a circa duemila giovani con i progetti speciali previsti dalla legge n. 285.

Resta il fatto che a Napoli e in Campania non vi è una politica dell'occupazione e i notevoli finanziamenti che di volta in volta vengono annunciati dal Governo non hanno rispondenza nella loro concreta realizzazione. Una nostra interpellanza di alcuni mesi orsono denunciava le inadempienze della Regione, della Cassa per il mezzogiorno e delle altre amministrazioni dello Stato a proposito dei progetti speciali per l'area napoletana e per

il disinquinamento del golfo. Lo stesso coordinamento operativo, più volte tentato (perfino attraverso dei sottosegretari), non ha funzionato. Vi è una inerzia dell'amministrazione dello Stato e dei suoi strumenti nel portare avanti quei finanziamenti che vengono continuamente sbandierati come decisi a favore di Napoli.

Accanto a questo - cioè a quanto era possibile fare in termini di lavori pubblici - vi è il degrado della struttura produttiva industriale. Siamo alla vigilia della discussione in Parlamento dei recenti provvedimenti adottati dal Governo, che vengono - anche questi - sbandierati come meridionalistici. L'onorevole Capria ha detto che circa il 95 per cento di questi provvedimenti sarebbero destinati al Mezzogiorno. Già su questa percentuale mi permetterei di fare qualche riserva, perché evidentemente l'onorevole Capria non tiene conto della fiscalizzazione e della parte di questi finanziamenti che andrà non certamente al Mezzogiorno.

Giudicheremo nel merito e valuteremo il rapporto fra carattere assistenziale e produttivo di questi investimenti. La GEPI, da parte sua, ha ricevuto richiesta di interventi (su 86 aziende del Mezzogiorno che hanno sollecitato interventi), da 17 aziende in Campania, con 3.300 addetti; fra questi, nella zona orientale di Napoli, la DECOPON e la Vetromeccanica, da anni, attendono gli interventi della GEPI. I dipendenti sono in cassa integrazione, da anni: ecco un segno del degrado e della decomposizione anche sociale che procede nella realtà napoletana! D'altra parte, dei 2.000 lavoratori in carico alla GEPI nell'area napoletana, circa 1.000 sono in cassa integrazione; quelli della Naval sud sono in cassa integrazione dal 1973, quando furono presi in carico. La GEPI si è configurata come una copertura alla cassa integrazione, piuttosto che strumento di qualificazione produttiva delle aziende napoletane.

Voglio dirlo oggi, alla vigilia della riunione del CIPI; a Napoli, per il caso della SNIA Viscosa, 2.000 lavoratori sono in cassa integrazione. Il gruppo comunista ha più volte espresso una chiara, ferma

opposizione: non siano concessi finanziamenti alla SNIA ove non risultino finalizzati alla ristrutturazione e riconversione produttiva degli stabilimenti meridionali, nonché alla salvaguardia dei livelli di occupazione nel Mezzogiorno. Soltanto se risponderanno a questi intendimenti apprezzeremo il loro stanziamento.

Quanto alle partecipazioni statali, vogliamo sottolineare qui la drammatica situazione della Dalmine; i recenti provvedimenti governativi parlano di Bagnoli, dell'accelerazione del piano di ristrutturazione produttiva della Deriver; ma a ridosso di Napoli la Dalmine si colloca nell'area di acuta tensione sociale come quella di Torre Annunziata. Quali risposte si danno? Non soltanto in termini aziendali, ma anche in quelli di interconnessione della stessa struttura produttiva della FINSIDER; si attendono risposte in modo che la Dalmine possa essere considerata entro l'area siderurgica napoletana, composta appunto dalla sede di Bagnoli, dalla Deriver di Torre Annunziata, dalla stessa Dalmine, che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento importante.

E l'Italcantieri? Vi è un gravissimo ritardo governativo nel portare avanti il piano strategico per l'Alfa Romeo; in questi mesi abbiamo più volte sollecitato il ministro delle partecipazioni statali, anche apprezzandone la posizione positiva sul piano dell'Alfa; ma questo piano non è ancora approvato, ora per i rinvii, ora per i sabotaggi (come la settimana scorsa) della democrazia cristiana che ha chiesto il rinvio della seduta della Commissione interparlamentare.

Inoltre, il nodo della SME e della Sopal continua a non essere sciolto, e siamo alla vigilia di una campagna per il pomodoro che si presenta estremamente drammatica, in quanto investe una struttura produttiva assai ampia nella Campania: l'industria conserviera. La SME è punto fondamentale per la realizzazione di una politica agroalimentare nel Mezzogiorno. Il Ministero delle partecipazioni statali non riesce a dare una risposta che impegni seriamente ed effettivamente la stessa SME,

nella direzione della realizzazione del piano agroalimentare.

Quanto al settore dei trasporti, onorevole sottosegretario, nella competente Commissione, studiando i dati del processo di attuazione delle leggi del 1974 e del 1978, nel quadro della nota incapacità di spesa dell'azienda delle ferrovie dello Stato, risulta una accentuazione di tale incapacità di spesa nel Mezzogiorno ed a Napoli. I compartimenti di Napoli e di Palermo sono quelli che hanno una maggiore percentuale di residui rispetto alle leggi del 1974 e del 1978.

Abbiamo voluto presentare questa interpellanza per richiamare l'attenzione del Governo su un fatto specifico e drammatico — che è quello della disoccupazione di Napoli e dei suoi caratteri complessi — e soprattutto per cercare di accelerare la riforma del collocamento. I disoccupati chiedono che questa riforma sia approvata dalla Camera entro questo mese; nella loro volontà pongono il problema di una moralizzazione e di una efficienza nuova di questo importante servizio pubblico e di una nuova e diversa politica occupazionale nell'area napoletana, come del resto in tutto il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I temi sollevati dai colleghi, presentatori dell'interpellanza, coinvolgono diversi aspetti della politica meridionalistica, riferiti in particolare all'area napoletana.

Affronterò schematicamente i vari temi, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri dicasteri.

Il primo degli aspetti in discussione è quello concernente la situazione dei 4.000 corsisti dell'ANCIFAP.

Come è noto, detta associazione aveva assunto l'impegno di realizzare un programma di formazione professionale per disoccupati napoletani. I corsi — della durata di un anno — hanno avuto termine il

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

19 novembre 1979 per 1.890 allievi ed il 17 dicembre 1979 per altri 1.920 allievi.

Successivamente i 4.000 disoccupati sono stati affidati dalla regione in gestione amministrativa all'ENAIP.

Con l'approvazione da parte del comune di Napoli di progetti specifici, ai sensi della legge n. 285 e successive modificazioni, sono stati avviati — nel periodo maggio-giugno 1980 — circa 1.800 unità per il progetto di intervento igienico sul territorio e per quello di sviluppo in difesa del verde urbano.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al collocamento nella città di Napoli devo precisare che le graduatorie di avviamento al lavoro sono completamente meccanizzate nel senso che l'ufficio si limita a trasmettere mensilmente i dati necessari per la compilazione e l'aggiornamento della graduatoria stessa che viene formulata, poi, dall'elaboratore elettronico del Ministero del lavoro sulla base dei criteri previsti dall'articolo 15 della legge n. 264 del 1979.

Per quanto riguarda l'aspetto recentemente emerso sulla stampa nazionale, relativo alle operazioni di censimento dalle quali sarebbero risultati 40.000 disoccupati che non avevano il diritto all'iscrizione, devo precisare che il censimento stesso ha riguardato solo gli appartenenti alle categorie protette, ad esclusione degli invalidi civili per i quali è ancora in corso.

Effettuato il riscontro è emerso che il 40 per cento degli iscritti a tali categorie (4.200 unità circa) risultavano non averne diritto.

Queste le notizie specifiche sui problemi del collocamento nella città di Napoli richiamati nell'interpellanza.

Su un piano più generale credo che sia doveroso soffermarsi sui motivi che inducono il Ministero a proporre, entro tempi brevi, una riformulazione della politica dell'impiego. L'obsolescenza dell'ordinamento, la rottura degli equilibri tra la domanda e l'offerta di lavoro, i mutati atteggiamenti di costume di alcune fasce di lavoratori che rifiutano ormai determinati lavori, lasciando inevasa una cospi-

cua domanda, hanno convinto il Governo e le parti sociali, della necessità e dell'esigenza di un sempre più dinamico funzionamento del mercato del lavoro e conseguentemente della riforma del collocamento come punto di cardine di ogni futura politica del potere pubblico nel settore.

È noto che è all'esame della competente Commissione lavoro della Camera il progetto di riforma dell'attuale normativa, ma la situazione e gli squilibri accennati postulano un più organico disegno quale potrebbe essere quello del servizio nazionale dell'impiego.

Sono in fase avanzata di studio presso il Ministero le strutture e le funzioni di tale servizio. Esso dovrebbe articolarsi su tre distinti livelli territoriali e cioè quello centrale, quello regionale e quello subregionale (circoscrizione) e non potrà non essere gestito che su tali livelli perché la necessaria partecipazione dei poteri pubblici e delle parti sociali deriva dall'esigenza di assicurare la difesa dei vari interessi che a tali istanze si riconducono.

Nell'ipotizzato servizio dovrebbero trovare opportuna aggregazione tutti i fattori che gravitano intorno alla politica dell'occupazione: stretto coordinamento con la azione regionale in materia di orientamento e formazione professionale; collocamento; prestazioni a sostegno dei redditi dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale.

Decisivo è l'affidamento all'ipotizzato servizio dell'osservatorio dei fenomeni che ineriscono alla politica dell'impiego per la necessità obiettiva di un sistema informativo che permetta di conoscere, ed anche di orientare, i diversi comportamenti della domanda e dell'offerta di lavoro nonché i fattori che determinano tali comportamenti, in una visione che tenga conto della realtà che presenta il mercato del lavoro non solo nazionale ma anche comunitario, proiettato inoltre sul suo allargamento nel tempo.

In altri termini, qualsiasi opera di programmazione in materia di politica dell'occupazione, in connessione con le altre politiche economiche, deve trovare un sostan-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

ziale substrato nella conoscenza a breve termine, di tutti i differenti aspetti, in particolare previsionali, del mercato del lavoro: la completezza delle indagini e delle rilevazioni di ordine generale e specifico hanno un'influenza prioritaria pure sugli interventi pubblici e sulla determinazione degli incentivi, ambedue finalizzati ad incidere sul fenomeno della disoccupazione e della sotto-occupazione.

L'attuazione concreta di tale disegno, appunto per il fatto che va verso un assetto completamente nuovo e riforma in radice l'esistente, dovrà ovviamente richiedere una programmazione nel tempo; contestualmente, però, dovranno essere attuati provvedimenti che siano indirizzati a risolvere i problemi che si presentano nello immediato quali gli opportuni collegamenti o l'unificazione degli organi e delle procedure con quelle previste dalla legge sull'occupazione giovanile, dalla legge sulla riconversione industriale e sulla mobilità da quella sugli interventi nel Mezzogiorno e da quella in agricoltura.

In ordine agli altri punti della interpellanza, il ministro per gli interventi straordinari per il mezzogiorno, come ha avuto modo di riferire recentemente al Senato, ha confermato che lo stato di realizzazione del programma quinquennale per il Mezzogiorno, 1976-1980, con particolare riferimento all'area napoletana non appare esaltante. La Cassa sta operando a Napoli:

con il progetto speciale per l'area metropolitana (ancora in fase preliminare); con il progetto di disinquinamento del golfo (le cui procedure di realizzazione stentano a decollare); con interventi inclusi nei progetti speciali per gli schemi idrici, per l'irrigazione, per le infrastrutture industriali.

Lo stesso ministro ha evidenziato il permanere del divario fra propositi programmatici e realizzazioni effettive, il persistere di insufficienze organizzative, di lentezza o non adeguata trasparenza delle procedure contrattuali. Ma ha anche riaffermato un rinnovato impegno meridionalista del Governo per il superamento di talune frammentazioni e dispersioni della azione straordinaria.

Detto impegno è testimoniato dal mutamento introdotto nel testo definitivo della legge finanziaria per il 1980. In tale sede, il previsto finanziamento aggiuntivo per opere di completamento in normali interventi infrastrutturali è stato destinato anziché alla Cassa alle regioni, attraverso il fondo per i programmi regionali di sviluppo, o alle competenti amministrazioni centrali. È un passo concreto nella direzione di concentrare l'azione della Cassa attorno a veri progetti speciali. E in questa linea dovrà operarsi la riqualificazione degli interventi nell'area napoletana.

Per quanto concerne poi lo stato di attuazione delle opere relative al sistema dei trasporti in Campania, il competente ministero ha reso noto che nell'ambito dei piani di investimento delle ferrovie dello Stato, degli 11,5 miliardi previsti in conto del « piano ponte » di 400 miliardi di lire, cui alla legge 9 marzo 1973, n. 52, sono stati appaltati lavori per circa 10,8 miliardi ed i lavori eseguiti ammontano a 10,6 miliardi.

Inoltre, dei 126 miliardi previsti in conto del programma di interventi straordinari di 2.000 miliardi di lire, di cui alla legge 14 agosto 1974, n. 377, sono stati appaltati lavori per 30,8 miliardi, ed i lavori eseguiti ammontano a 29 miliardi.

A carico del finanziamento integrativo di 1.665 miliardi di lire, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503, è previsto un importo di circa 18,5 miliardi per lavori di ammodernamento degli impianti di sicurezza e segnalamento, per i quali sono in avanzato corso di elaborazione le relative proposte di spesa.

Infine, con decreto ministeriale del 23 dicembre 1978 è stata approvata una proposta di spesa dell'importo di 5.993 milioni di lire concernente la prima fase dei lavori di costruzione della nuova officina di grandi riparazioni di Nola, che comprende gli espropri, la bonifica e la sistemazione plano-altimetrica dei terreni e la loro recinzione.

Le procedure di esproprio sono già in corso ed è stata indetta la gara per l'appalto dei restanti lavori le cui offerte dovranno essere presentate a breve scadenza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

Da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato sono state affidate commesse a ditte operanti in Campania per la costruzione di nuovi rotabili, per un importo globale di circa 344 miliardi di lire.

Per quanto riguarda le opere di competenza dell'aviazione civile, sono in corso di attuazione opere, finanziate con la legge n. 825 del 1973, per l'aeroporto di Napoli-Capodichino; con un impegno complessivo che supera i 7 miliardi di lire. L'avanzamento complessivo dei lavori è dell'85 per cento circa.

Il ministro delle partecipazioni statali ha previsto interventi, che riguardano anticipazioni funzionali di progetti che sarebbero stati eseguiti negli anni successivi.

La quasi totalità degli interventi previsti è attivabile entro l'ultimo semestre del 1980 e per l'area napoletana le somme stanziare ammontano a 200 miliardi di lire.

A chiusura dell'intervento, non posso non ricordare che le recenti decisioni assunte dal Consiglio dei ministri in materia di politica economica hanno individuato nel Mezzogiorno — al quale sono destinati gran parte degli investimenti produttivi previsti — il punto di attacco per una concreta politica di riconversione e risanamento.

E il consenso raggiunto con le forze sociali è garanzia che le misure che vengono adottate rappresentano un riferimento certo per operatori e lavoratori, ma anche un punto di forza che permetterà al Governo di condurre una lotta concreta per il risanamento e l'assorbimento delle sacche di disoccupazione meridionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Vignola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Alinovi di cui è cofirmatario.

VIGNOLA. Onorevole sottosegretario, lei si è lamentato — diciamo così — del fatto che la nostra interpellanza investisse diversi aspetti della politica meridionalistica. La verità è che tutti i problemi che nella realtà napoletana e meridionale di volta in volta emergono, anche i più piccoli, sollecitano problemi di indirizzo politico e, in generale, di politica economica e di ri-

forma della politica economica. Lei stesso, nel suo intervento, dando risposta agli specifici problemi, ha dovuto far riferimento al fatto che la Cassa per il mezzogiorno non funziona ed alla necessità di riforma, al fatto che l'azienda delle ferrovie dello Stato non ha capacità di spesa, al fatto che — in altri termini — tutti i problemi pongono questioni di indirizzo di politica economica e di riforma degli indirizzi stessi.

E questo è un primo punto che emerge dalla discussione dei nostri problemi. Emerge anche che da parte nostra non potranno mai esserci interventi — diciamo così — municipalistici e particolaristici, perché i nostri problemi per loro natura sollevano questioni di ordine generale. Ma, al di là delle questioni di ordine generale, il problema che si pone riguarda il modo di affrontare le singole questioni nella realtà napoletana e meridionale. Si tratta di problemi urgenti, drammatici, sociali, e a volte anche di ordine pubblico. Il problema è come questi problemi debbano essere affrontati: in termini assistenziali, mettendo la cosiddetta « pezza », oppure dando una risposta che prefiguri ulteriori sviluppi?

Onorevole sottosegretario, nel suo intervento lei ha richiamato i recenti provvedimenti governativi, e anch'io l'ho fatto. Ma a cosa serviranno i 500 miliardi per la GEPI? A salvaguardare i livelli di occupazione del Mezzogiorno? Certo, questa è una rivendicazione; ma, al di là della salvaguardia dei livelli di occupazione del Mezzogiorno esiste il problema di renderli produttivi. E allora per la GEPI, che nell'area napoletana dei duemila addetti ne ha mille in cassa integrazione, si pone un problema non soltanto di finanziamento per salvare i livelli di occupazione del Mezzogiorno, ma contestualmente di avere uno strumento capace di rendere produttivi questi livelli di occupazione. Lo stesso discorso vale per le partecipazioni statali. Il problema non è quello dell'esame della singola situazione aziendale (la Dalmine, ad esempio, situazione drammatica), ma della possibilità di riuscire, nel nostro caso, nell'ambito della

stessa finanziaria, la FINSIDER, a costruire una interconnessione, una integrazione tra le diverse aziende produttive che operano nell'area napoletana. La stessa cosa può essere detta per la Snia Viscosa. Nei casi di ristrutturazione e di riconversione che il CIPI dovrà approvare, si terrà conto, in termini prioritari, della salvaguardia dei livelli di occupazione del Mezzogiorno? Sarà questo il punto di riferimento dal quale dovranno essere tratte le opportune valutazioni per quanto concerne la Snia Viscosa, o sarà altro?

Ecco come, anche senza partire da riferimenti di ordine generale, ma con preciso legame a singole situazioni, è possibile dare a queste ultime una risposta che non sia contingente, congiunturale, occasionale, assistenziale, ma capace di avviare un diverso indirizzo di politica economica, un diverso sviluppo.

È ciò che chiedono i disoccupati napoletani, è quanto richiede la situazione napoletana, quanto è necessario per la situazione del Mezzogiorno, oggi. A tutto questo il Governo non riesce ancora a dare una risposta. Di qui la ragione della mia insoddisfazione per la sua risposta, onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge Pannella ed altri (109); Balzamo ed altri (145); Belluscio ed altri (148); Mammi ed altri (157); Franchi ed altri (343); Di Giulio ed altri (559); Milani ed altri (590); Biondi ed altri (729); Boffardi Ines (795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e delle

proposte di legge di iniziativa dei deputati Pannella ed altri, Balzamo ed altri, Belluscio ed altri, Mammi ed altri, Di Giulio ed altri, Milani ed altri, Biondi ed altri e Boffardi Ines.

Come la Camera ricorda, nelle precedenti sedute sono stati approvati gli articoli fino al 36 compreso.

Passiamo all'articolo 37. Ne do lettura:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorra la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive per le attività di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

All'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

All'espletamento delle mansioni di concetto, esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno da porre alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in base a contingenti stabiliti con decreto del ministro dell'interno;

2) il personale che esplica funzioni di polizia sarà suddiviso nei seguenti ruoli: ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

dei dirigenti con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) al personale appartenente al ruolo degli agenti saranno attribuite mansioni esecutive con il margine d'iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio dovranno essere previste almeno due qualifiche, fermo restando le funzioni attribuite al personale del ruolo;

b) al personale appartenente al ruolo degli assistenti saranno attribuite mansioni esecutive con il margine d'iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché eventuali incarichi specialistici, di coordinamento o di comando di uno o più agenti in servizio operativo; saranno previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

c) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti saranno attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui alla lettera b), con il margine d'iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; dovranno essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

d) al personale appartenente al ruolo degli ispettori saranno attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, nonché di direzione di medie unità operative cui impartire direttive ed ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; dovranno essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

e) al personale appartenente al ruolo dei commissari saranno attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, comando di reparti implicanti un responsabile apporto

professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; dovranno essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

f) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti saranno attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quelle funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;

3) il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia sarà suddiviso in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; saranno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni;

4) il personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, va suddiviso in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; saranno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni;

5) nella determinazione delle funzioni dovranno essere previsti per il personale di cui ai numeri 2, 3 e 4 compiti di formazione e istruzione;

6) determinazione per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche delle dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo. In particolare:

a) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;

b) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:

inquadramento nella qualifica più elevata nell'ordine:

1) degli appuntati risultati idonei nei concorsi per il conferimento del grado di vice-brigadiere, nelle more del loro eventuale inquadramento ai sensi della successiva lettera c) sempre rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito;

2) degli appuntati con almeno 25 anni di servizio complessivi rispettando l'ordine di ruolo;

inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati con almeno quindici anni di servizio complessivi rispettando l'ordine di ruolo;

inquadramento nella qualifica iniziale dei rimanenti appuntati rispettando l'ordine di ruolo;

c) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato, risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vice-brigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato, all'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti riservando ai medesimi per un quinquennio una aliquota non superiore alla metà dei posti che si rendono vacanti annualmente dell'accennata qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito;

d) previsione che gli appuntati di cui alla lettera b), n. 1, qualora al momento del collocamento in congedo non siano stati inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, siano promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, col trattamento economico più favorevole;

e) previsione che il personale avente attualmente il grado di vicebrigadiere e brigadiere venga inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti anche in soprannumero, una volta che saranno determinate le do-

tazioni organiche, nelle qualifiche intermedie secondo l'anzianità di grado;

f) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:

la metà dei posti disponibili nelle qualifiche finale e penultima;

due quinti dei posti disponibili nella qualifica immediatamente inferiore;

un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale.

I marescialli sono inquadrati nel seguente modo:

nella qualifica finale i marescialli « carica speciale », che abbiano superato un colloquio, da svolgersi con modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'interno;

nella penultima qualifica i marescialli « carica speciale » che non abbiano superato o che non sostengano il colloquio;

nella qualifica finale secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli di I classe scelti e i marescialli di I classe che abbiano superato un concorso interno per titoli ed esami fino alla copertura dei posti disponibili;

nelle successive qualifiche, sempre secondo l'ordine di merito, gli altri marescialli che abbiano superato il suddetto concorso, fino all'esaurimento della graduatoria;

g) previsione che, ove vi siano ancora posti disponibili, sia bandito un concorso interno per titoli e per esami riservato ai marescialli di II e III classe;

h) previsione che l'inquadramento avvenga con le medesime modalità indicate nella lettera f);

i) previsione che nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti siano inquadrati i marescialli di I classe scelti e di I classe, che non abbiano trovato collocazione nel ruolo degli ispettori o per mancanza di posti disponibili o per non aver superato il concorso o per non avervi partecipato, mantenendo nel nuovo ruolo l'attuale posizione;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

j) previsione che nella penultima qualifica del ruolo dei sovrintendenti siano inquadrati i marescialli di I e II classe, che non abbiano trovato collocazione nel ruolo degli ispettori o per mancanza di posti disponibili o per non aver superato il concorso o per non avervi partecipato, mantenendo nel nuovo ruolo l'attuale posizione;

l) previsione che i marescialli che ne facciano richiesta, siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento conservando il proprio stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

m) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

n) previsione che, prima di procedere al nuovo inquadramento, venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dei funzionari con questa qualifica nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;

o) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. I suddetti funzionari ed ufficiali, una volta che saranno determinate le dotazioni organiche del ruolo e delle qualifiche (in numero non inferiore a quattro) in relazione alle funzioni, saranno inquadrati nelle qualifiche iniziale, intermedia e finale del ruolo direttivo, tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali; dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i suddetti funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per i

suindicati ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente e dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali che sono stati ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;

p) previsione che i vice questori del ruolo ad esaurimento siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero, che verrà assorbito in sede di revisione delle dotazioni organiche di cui al precedente punto 6);

q) previsione che i tenenti colonnelli, con esclusione di quelli che abbiano frequentato l'Accademia del Corpo, siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento conservando il proprio stato giuridico e l'attuale progressione di carriera nonché i benefici derivanti dalla normativa in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

r) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento conservando il proprio stato giuridico, nonché i benefici previsti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la possibilità di progredire in carriera come gli ufficiali del ruolo ordinario;

s) previsione che i colonnelli e i maggiori generali che ne facciano richiesta siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento conservando il proprio stato giuridico, l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Previsione che i suddetti ufficiali, qualora siano chiamati o si trovino nella posizione di stati « a disposizione » o « in aspettativa per riduzione dei quadri », siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto. Previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico, l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

normativa in vigore al momento dell'approvazione della presente legge, salvo che all'atto dell'istituzione del ruolo professionale di cui al precedente numero 4) optino per il passaggio nel nuovo ruolo;

t) previsione che i dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali, che ne facciano richiesta, siano inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui alla lettera precedente, conservando l'attuale progressione di carriera nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge; i tenenti generali, qualora richiamati o nella posizione di stato « a disposizione » o « in aspettativa per riduzione di quadri », sono direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto;

u) previsione che i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i dirigenti superiori, i colonnelli, i maggiori generali siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. I suddetti funzionari e ufficiali, una volta che saranno determinate le dotazioni organiche del ruolo e delle qualifiche del ruolo dei dirigenti, fermo restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, saranno inquadrati nelle suddette qualifiche tenuto conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42;

v) previsione che per le ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dalla lettera o);

w) previsione che, prima di procedere all'inquadramento di cui alla lettera u), la dotazione organica dei primi dirigenti della Polizia femminile sia elevata

da quattro a venti unità e che all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo criteri e modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

x) previsione che le assistenti, le assistenti principali e le assistenti capo della polizia femminile, una volta che saranno determinate le dotazioni organiche del ruolo e delle qualifiche, siano inquadrare rispettivamente alle qualifiche più elevate del ruolo degli ispettori nel rispetto della posizione occupata nel ruolo di provenienza;

y) previsione che le assistenti di polizia, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, con cinque anni complessivi di servizio accedano alla qualifica iniziale della carriera dei commissari mediante colloquio;

z) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrare in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

a') previsione che per le assistenti della polizia femminile, che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per un periodo di dieci anni continui ad applicarsi la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;

b') previsione che sia consentita la progressione di carriera nei ruoli ad esaurimento, secondo le norme vigenti per i ruoli di provenienza, in proporzione agli organici che si verranno a determinare;

7) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante concorso interno per titoli e per esami ai quali siano ammessi in numero non superiore a sei volte i posti disponibili, e previo corso di formazione, gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo che siano in posses-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

so delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali. Saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno i criteri per l'ammissione al concorso tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica. I posti accantonati nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 1980 verranno attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo criteri e modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

8) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica - in essa computando il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento - secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi, con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio. Previsione che i primi dirigenti non promossi alla qualifica superiore dopo essere stati valutati tre volte e che abbiano superato il trentesimo anno di servizio utile vengano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;

9) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso d'aggiornamento;

10) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico al quale siano ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e assistente che abbiano almeno otto anni di servizio complessivo e che superino un corso di formazione tecnico-professionale;

11) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri d'avanzamento nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto

conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

12) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o in relazione all'idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale per esigenze di servizio o a domanda ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

13) disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale riguardante tra l'altro il comando presso altre Amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle particolari esigenze dei servizi di polizia e della necessità che le suddette modalità non prevedano trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

14) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;

15) incentivazione della mobilità del personale escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

16) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del 60° anno di età o comunque non prima del raggiungimento del 35° anno di servizio utile;

17) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

un periodo non superiore agli anni due, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il 58° anno di età».

GREGGI. Chiedo di parlare sull'articolo 37.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Intendo parlare brevemente sull'articolo 37, per una ragione che mi sembra importante. Siamo di fronte ad uno dei tanti articoli di delega al Governo ad emanare disposizioni definitive, ma mi pare che si tratti di una delega piuttosto impropria. Non sono, infatti, fissati principi e criteri generali ma sono dettagliatamente precisate, addirittura su tredici colonne di stampa, indicazioni e soluzioni particolari. Dunque, l'articolo potrebbe essere facilmente trasformato da delega a norma definitiva, contenente disposizioni definitive. Per altro, per quanto ci concerne, riteniamo sia bene che resti la delega, innanzitutto perché siamo, a nostro avviso, di fronte ad una casistica quasi infinita, e poi perché nella stessa è stabilito, direi in modo definitivo o comunque stabile per lungo tempo, l'ordinamento interno degli agenti di polizia, dei partecipanti all'amministrazione della pubblica sicurezza. E tutto ciò accade nel momento in cui stiamo varando una riforma anche per permettere, nell'ambito della pubblica sicurezza, la possibilità per i dipendenti di fare presenti le loro esigenze mediante forme più o meno completamente e normalmente sindacali.

Vorrei a questo punto porre due domande, una di prevalente carattere storico, l'altra avente invece un valore molto preciso e concreto. La prima è questa: vorrei sapere se il testo in esame, o meglio quello originario del Governo, tenga in qualche modo conto di una consultazione effettuata con gli interessati. Poiché infatti prevediamo con questa norma un ordinamento che dovrebbe essere più o meno definitivo, chiedo se il Governo si sia preoccupato, in presenza di una riforma che si ripromette di consentire l'intervento degli interessati a tutela delle

proprie esigenze e dei propri diritti, di interpellare preventivamente gli interessati stessi sul testo da sottoporre poi all'esame della Camera.

Per quanto riguarda la seconda domanda, ricordo che nel successivo articolo 38 si prevede che, considerata la delicatezza della materia, i decreti definitivi si possano varare soltanto dopo aver interpellato una speciale commissione composta anche da rappresentanti del personale: su questo punto abbiamo presentato alcuni emendamenti. Quello che vorrei ora sapere — chiedo che il Governo fornisca un'assicurazione, e sottopongo comunque il problema anche all'attenzione della Commissione — è quale rapporto intercorra di fatto tra le norme in esame e la successiva consultazione degli interessati. Se, ad esempio, da tale consultazione emergessero esigenze diverse, magari in parziale o totale contrasto con le deliberazioni di questa Assemblea, cosa accadrebbe? Pongo questa domanda anche in collegamento con quella precedente, rivolta ad accertare se sul testo formulato dal Governo vi sia stata un'adeguata consultazione. In sostanza, siamo preoccupati della eventualità di approvare in questa fase di avvio della riforma, norme sullo inquadramento del personale nelle diverse categorie e ruoli che non siano conformi alle aspirazioni degli interessati (e ciò sarebbe possibile soprattutto in caso di una mancata preventiva consultazione da parte del Governo), con la possibilità quindi che gli interessati propongano poi una serie di modifiche a tali norme. Siamo dell'avviso che si debba mantenere alla norma in esame il carattere di una delega legislativa, ma pensiamo anche si debba trovare il modo per recepire, sul piano legislativo, le istanze del personale. Dovremmo quindi considerarla una delega aperta, idonea quindi ad accogliere eventuali osservazioni degli interessati (non in contrasto, ovviamente, con i principi generali della riforma), avanzate attraverso la speciale commissione di cui all'articolo 38. Solo così potremmo essere sicuri di un avvio corretto della riforma. Sarebbe infatti strano che, in una riforma che espli-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

citamente prevede il successivo intervento degli interessati, si stabilisse in via preliminare la quasi totalità della normativa, lasciando a tale intervento la possibilità di incidere soltanto su aspetti del tutto marginali o comunque ponendo, al recepimento delle istanze del personale, l'ostacolo costituito da norme rigide già definite.

Vorremmo quindi avere, anche per poter meglio decidere l'atteggiamento da assumere su questo articolo 37, una risposta al riguardo sia da parte della Commissione sia da parte del Governo. Per parte nostra, riteniamo comunque che le deleghe previste in questo articolo 37 debbano essere concepite con una certa elasticità, in modo da lasciare al Governo una certa libertà d'azione, necessaria per poter tenere conto, in sede di successiva consultazione degli interessati, delle giuste osservazioni e richieste da questi formulate.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

Il personale della Polizia di Stato è suddiviso nel ruolo del personale che esplica funzioni di polizia, nel ruolo del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, nel ruolo del personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorra l'iscrizione in albi professionali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) i ruoli della Polizia di Stato vanno suddivisi in livelli funzionali-retributivi graduati in relazione ai contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale e professionale posseduti dai singoli operatori. Ciascun livello deve comprendere profili di equivalente professionalità che devono evidenziare la tipologia del lavoro con la relativa descrizione, i requisiti pro-

fessionali che il servizio richiede, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia, le ipotesi di mobilità tra i diversi profili professionali, i requisiti di acquisizione della professionalità. A ciascun livello funzionale corrisponde uno stipendio iniziale, suscettibile di aumenti costanti per classi di stipendio rispetto allo stipendio iniziale di livello. Nei livelli funzionali possono essere previste una o più qualifiche conseguibili a ruolo aperto per anzianità di servizio prestato senza demerito. All'espletamento delle funzioni dirigenziali, direttive e ispettive di carattere istituzionale, comprese quelle relative alla gestione, amministrazione e formazione del personale, si provvede con personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato. All'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive inerenti alla gestione contabile e patrimoniale, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, da porre alle dipendenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

2) il ruolo del personale che esplica funzioni di polizia è suddiviso nei livelli funzionali di agente, assistente, vice ispettore, ispettore, commissario, commissario superiore, vice questore aggiunto e dirigente, secondo le seguenti attribuzioni:

a) il personale appartenente al livello funzionale di agente svolge funzioni operative a livello esecutivo con il margine di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; nel livello di agente è prevista la qualifica finale di agente scelto;

b) il personale appartenente al livello funzionale di assistente svolge funzioni operative a livello specialistico o di coordinamento, con il margine di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; nel livello di assistente è prevista la qualifica finale di assistente scelto al quale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria;

c) il personale appartenente al livello funzionale di vice ispettore svolge specifiche funzioni di sicurezza pubblica

e di polizia giudiziaria, nonché compiti di comando di piccole unità operative, con le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; nel livello di vice ispettore si consegue la qualifica finale di vice ispettore di seconda classe;

d) il personale appartenente al livello funzionale di ispettore svolge specifiche attribuzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria nonché compiti di comando di medie unità aventi autonomia operativa anche a livello territoriale, con le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; nel livello di ispettore si consegue la qualifica finale di ispettore scelto;

e) il personale appartenente ai livelli funzionali di commissario, commissario superiore e di vice questore aggiunto, svolge, secondo i rispettivi livelli di responsabilità, funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di momenti di opportunità nell'ambito delle superiori direttive;

f) il personale appartenente al livello dei dirigenti svolge, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza;

3) il personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia va suddiviso in livelli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti. Vanno determinati il numero delle qualifiche e le relative funzioni;

4) il personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi va suddiviso in livelli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti. Vanno determinati il numero delle qualifiche

e le corrispondenti funzioni. In particolare ai medici del servizio sanitario della Polizia di Stato sono affidati compiti di medicina preventiva per il personale della amministrazione della pubblica sicurezza, di medicina legale e possono rilasciare le certificazioni di cui all'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

5) nelle funzioni esercitate dal personale di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono inclusi compiti di formazione ed istruzione;

6) ai fini del primo inquadramento del personale del ruolo che esplica funzioni di polizia, la dotazione organica cumulativa provvisoria dei livelli funzionali è stabilita, salvo quanto previsto per la dotazione organica della dirigenza, in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle carriere del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dei funzionari di polizia, del Corpo della polizia femminile. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali, ai fini giuridici, dalla stessa data, ed ai fini economici dal 1° luglio 1978, secondo le seguenti corrispondenze:

a) il personale avente il grado di guardia e di guardia scelta viene inquadrato, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, nel livello funzionale di agente, con la qualifica di agente scelto per il personale avente qualifica di guardia scelta;

b) il personale avente grado di appuntato viene inquadrato, rispettando l'ordine di ruolo, nel livello funzionale di assistente; agli appuntati con almeno sei anni di anzianità nel grado viene attribuita la qualifica di assistente scelto;

c) il personale avente il grado di appuntato, risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vice brigadiere di pubblica sicurezza, ed il personale avente grado di vice brigadiere e brigadiere di pubblica sicurezza viene inquadrato nel livello funzionale di vice ispet-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

tore alla qualifica iniziale, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati; rispettando altresì le posizioni occupate nel ruolo di provenienza per i vice brigadieri ed i brigadieri di pubblica sicurezza. A tal fine nel livello di vice ispettore viene istituito un soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione;

d) il personale avente il grado di brigadiere con almeno otto anni di permanenza nel grado, o il grado di maresciallo di terza classe o di seconda classe viene inquadrato, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, nel livello di vice ispettore, qualifica finale;

e) il personale avente il grado di maresciallo di prima classe, di prima classe scelto, di prima classe scelto carica speciale, viene inquadrato nel livello funzionale di ispettore qualifica iniziale, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, previa frequenza di un corso di aggiornamento presso una scuola di polizia della durata di almeno due mesi;

f) il personale della polizia femminile avente la qualifica di assistente e di assistente principale, con meno di tredici anni di servizio, viene inquadrato nel livello di ispettore, nel rispetto delle posizioni occupate nel ruolo di provenienza, precedendo in graduatoria gli ispettori di cui alla lettera e);

g) gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo non siano stati inquadrati nel livello di vice ispettore, sono promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio;

h) il personale avente qualifica di ispettrice della polizia femminile e di commissario di pubblica sicurezza o il grado di tenente o di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con meno di otto anni e mezzo di servizio, viene inquadrato nel livello funzionale di commissario.

Il personale avente qualifica di assistente capo della polizia femminile, nonché al compimento del tredicesimo anno di servizio, la qualifica di assistente principale e di assistente di polizia viene inquadrato nel livello funzionale di commissario, come livello terminale di carriera;

i) il personale avente qualifica di commissario capo, il grado di tenente o il grado di capitano con almeno quattro anni e mezzo di servizio, il grado di maggiore, la qualifica di ispettrice superiore viene inquadrato nel livello di commissario superiore;

l) gli ufficiali del Corpo con almeno tredici anni di servizio, il personale avente grado di tenente colonnello, o la qualifica di commissario capo o di ispettrice superiore con almeno tredici anni di servizio, la qualifica di vice questore aggiunto e di ispettrice-capo aggiunta sono inquadrati nel livello di vice questore aggiunto;

m) i primi dirigenti di pubblica sicurezza, le ispettrici capo ed i colonnelli sono inquadrati nel livello di primo dirigente della Polizia di Stato; i dirigenti superiori ed i maggiori generali sono inquadrati nel livello di dirigente superiore; i dirigenti generali ed i tenenti generali sono inquadrati nel livello di dirigente generale livello c), della polizia di Stato;

n) prima di procedere al nuovo inquadramento la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile è elevata da 4 a 20 unità; alla attribuzione dei posti portati in aumento si provvede secondo le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

o) prima di procedere al nuovo inquadramento, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e direttive del personale dei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, della polizia femminile e degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza vengono attribuiti in maniera da non lasciare alcuna vacanza al personale dei rispettivi ruoli, in deroga alle norme concernenti la frequenza di corsi di valutazione, il completamento dei periodi di comando, i periodi

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

minimi di permanenza nel grado. Analoga attribuzione dei posti disponibili viene effettuata per i ruoli dei sottufficiali;

p) prima di procedere al nuovo inquadramento, viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;

q) i vice questori del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero;

r) in via di prima determinazione la dotazione organica dei livelli di primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di livello c) della Polizia di Stato viene fissata rispettivamente in 543, 213 e 22 unità. Sia in sede di prima applicazione che per nove anni i posti successivamente disponibili nelle suddette qualifiche saranno attribuiti al personale proveniente dai soppressi ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, della polizia femminile e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in maniera direttamente proporzionale alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza. I vice questori del ruolo ad esaurimento inquadrati in soprannumero nel livello di primo dirigente vengono riassorbiti nella aliquota dei posti dirigenziali spettanti al ruolo di provenienza in base alla ripartizione prevista dal comma precedente;

7) ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza, l'anzianità relativa in ciascun livello per il personale direttivo e dirigente viene determinata tenendo conto: dell'anzianità di servizio e di grado, o di qualifica, delle promozioni a scelta e per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari di pubblica sicurezza e le appartenenti alla polizia femminile dalla decorrenza alla qualifica iniziale; per gli ufficiali provenienti dall'accademia, dalla data della nomina al grado di tenente;

per gli ufficiali non provenienti dai corsi di accademia, dalla data della nomina al grado di sottotenente, se provenienti dai concorsi per laureati, e dalla data di nomina al grado di tenente, se provenienti da concorsi per i quali non era richiesto il diploma di laurea. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale di cui all'articolo 38;

8) il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della polizia di Stato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione per ciascuno dei ruoli e dei livelli istituiti di dotazioni organiche tali da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e la efficienza delle strutture della Polizia di Stato e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo e livello;

b) previsione che il soprannumero che dovesse essere istituito nelle dotazioni organiche dei singoli livelli, per consentire il primo inquadramento del personale proveniente dai disciolti corpi di polizia e dai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza nei ruoli della Polizia di Stato, venga riassorbito in maniera da non pregiudicare le future aspettative di carriera del personale stesso;

c) previsione che la progressione di carriera per il personale dei livelli di agente, assistente e vice ispettore sia articolata secondo i seguenti criteri:

c-1) passaggio alla qualifica di agente scelto dopo 5 anni di servizio senza demerito nel livello di agente;

c-2) inquadramento nel livello di assistente dopo 10 anni di servizio senza demerito nel livello di agente;

c-3) passaggio alla qualifica di assistente scelto dopo la frequenza di un corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria della durata di quattro mesi per il personale che abbia svolto 10 anni di servizio senza demerito

nel livello di assistente; previsione che il suddetto corso di abilitazione possa essere svolto una seconda volta per gli assistenti che non abbiano conseguita l'abilitazione;

c-4) accesso al livello di vice ispettore mediante concorso interno per esame teorico-pratico al quale siano ammessi gli appartenenti al livello di agente e di assistente che abbiano almeno 8 anni di servizio complessivo e che superino un corso di formazione tecnico-professionale; previsione di passaggio alla qualifica finale del livello di vice ispettore al compimento di 10 anni di servizio nella qualifica iniziale;

c-5) inquadramento nel livello di vice ispettore il giorno precedente il collocamento in congedo per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio per il personale avente la qualifica di assistente scelto;

c-6) inquadramento nel livello iniziale di ispettore il giorno precedente al collocamento in congedo per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio per il personale inquadrato nel livello di vice ispettore a seguito del concorso interno di cui al numero 4;

d) previsione che il passaggio alla qualifica finale del livello di ispettore avvenga a ruolo aperto dopo un congruo periodo di servizio senza demerito nella qualifica inferiore; previsione che nell'accesso al livello di ispettore sia riservato un numero di posti, anche in soprannumero, almeno pari a quello attualmente previsto per il grado di maresciallo di prima classe, prima classe scelto e prima classe carica speciale da attribuirsi al personale che sarà inquadrato nel livello di vice ispettore ai sensi della lettera d) del numero 6, da attribuirsi con una normativa che salvaguardi le attuali aspettative di carriera del suddetto personale;

e) previsione che il personale arruolato in qualità di guardia aggiunta e ausiliaria che non abbia usufruito dei benefici di ricostruzione di carriera, di cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 10 ottobre 1974, n. 496, qualora al momento della cessazione del servizio

non abbia conseguito il passaggio al livello superiore a quello nel quale è stato inquadrato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia inquadrato nel livello superiore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio;

f) previsione che le assistenti di polizia, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1956, n. 1083, con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano al livello iniziale di commissario mediante colloquio;

g) previsione che la progressione nei livelli di commissario superiore e vicequestore aggiunto avvenga a ruolo aperto dopo un congruo periodo di servizio prestato senza demerito;

h) previsione che l'inquadramento nella qualifica superiore o nel livello superiore per merito di servizio possa essere disposto nei riguardi di appartenenti alla Polizia di Stato dei livelli esecutivi, di concetto, direttivi che nell'esercizio delle funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionali capacità ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per sostenere conflitti a fuoco;

i) previsione che l'accesso al livello di primo dirigente relativamente al personale che esplica funzioni di polizia avvenga mediante scrutinio annuale per merito comparativo per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno al quale devono essere ammessi, in ordine di ruolo e in numero non superiore a tre volte i posti disponibili e previo corso di formazione, gli appartenenti al livello di vice questore aggiunto. Saranno determinati con decreto del ministro dell'interno i criteri per lo scrutinio, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica. Previsione che i vice questori aggiunti scrutinati per quattro volte e non promossi al livello superiore, al compimento del trentesimo anno di servizio siano collocati a riposo nel livello di primo dirigente;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

l) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi ed ai servizi svolti ed alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale e come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio. Previsione che i primi dirigenti non promossi alla qualifica superiore dopo aver superato il trentacinquesimo anno di servizio effettivo vengono collocati a riposo di ufficio con la qualifica di dirigente superiore;

m) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di avanzamento nell'ambito dei vari livelli in modo da favorire, tenuto conto della anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

n) determinazione delle modalità in relazione a particolari infermità o in relazione alla non idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti livelli di altri ruoli della polizia di Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli. Previsione che al suddetto personale sia conservato, *ad personam*, un assegno corrispondente alla eventuale differenza con il precedente trattamento economico;

o) disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale, riguardante, tra l'altro, il comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi ed i congedi, secondo criteri che tengano conto delle particolari esigenze dei servizi di polizia e della necessità che le suddette modalità non prevedano trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

p) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle

qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;

q) previsione di incentivi a favore del personale che chieda l'assegnazione a sedi o servizi carenti di personale. Esclusione di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

r) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto di impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari livelli della Polizia di Stato, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età o comunque non prima del raggiungimento del trentesimo anno di servizio effettivamente prestato;

s) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei vice ispettori, per un periodo non superiore ai due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

8) è istituito un ruolo transitorio nel quale sono inquadrati:

a) i tenenti colonnelli appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, i quali vengono inseriti nel livello di vice questore aggiunto, con la possibilità di progredire in carriera, analogamente al personale del ruolo ordinario, in proporzione dei nuovi organici stabiliti;

b) i colonnelli, i maggiori generali, i tenenti generali i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino « a disposizione », fino al loro collocamento in congedo secondo la normativa attuale;

c) i dirigenti generali di pubblica sicurezza, i colonnelli, i maggiori generali ed i tenenti generali; gli ufficiali del ruolo medico, i tenenti colonnelli del ruolo unico separato e limitato che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi conservano la normativa di progressio-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

ne di carriera propria dei ruoli di provenienza e possono conseguire le promozioni in proporzione degli organici già fissati per gli stessi ruoli alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) il personale del suddetto ruolo transitorio, in quanto in servizio, assume lo stato giuridico, le funzioni, gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge e dai relativi regolamenti; assume inoltre, in luogo delle attuali denominazioni di grado, le denominazioni delle corrispondenti qualifiche funzionali della Polizia di Stato;

9) nella qualifica di dirigente generale, livello di funzione B, dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento dieci posti. Un quinto dei posti di dirigente generale, livello di funzione B, dell'amministrazione civile dell'interno è riservato ai dirigenti generali, livello di funzione C, della Polizia di Stato;

10) il trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 96, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato deve essere costituito dallo stipendio determinato in relazione alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti ed al rischio connesso al servizio, nonché da un'indennità fissa di istituto. Vanno previste, oltre all'iniziale, più classi di stipendio in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. Per le qualifiche di agente scelto, assistente scelto, vice ispettore di seconda classe e di ispettore scelto, va corrisposto un numero convenzionale di scatti aggiuntivi riassorbibile solo nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore. Le indennità per la presenza, per i ser-

vizi fuori sede e il compenso per lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni. Nella prima applicazione della presente legge, al personale inquadrato nei livelli funzionali di agente, assistente, vice ispettore, ispettore, commissario, commissario superiore e vice questore aggiunto competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

agente	L. 2.790.000
assistente	» 3.150.000
vice ispettore	» 3.600.000
ispettore	» 4.230.000
commissario	» 4.500.000
commissario superiore	» 5.400.000
vice questore aggiunto	» 5.940.000.

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del sedici per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Il dipendente che transita ad un livello funzionale superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

quelli conseguibili nel nuovo livello per classe e scatti, immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. In sede di primo inquadramento, al personale avente la qualifica di maresciallo di terza, di seconda e di prima classe, nonché quelle di maresciallo di prima classe scelto e maresciallo di prima classe scelto con carica speciale, vengono attribuiti, rispettivamente, uno, due, tre o quattro scatti aggiuntivi, pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibili solo nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore.

37. 1. MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

CAFIERO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAFIERO. In merito alle norme relative all'ordinamento del personale di polizia, il nostro gruppo fa integralmente propria la proposta sostitutiva dell'attuale testo dell'articolo 37 avanzata dal sindacato di polizia. Ciò non solo per il carattere poco soddisfacente dell'assetto proposto dalla Commissione, per cui è prevedibile, anche su tale punto di evidente delicatezza, la scarsa capacità di questo provvedimento di trovare il consenso dei diretti interessati (se dovesse essere approvato il testo della Commissione stessa), ma soprattutto perché la proposta del sindacato risponde — a nostro avviso — a quelli che devono essere necessariamente i criteri informativi di un'organizzazione del personale in grado di soddisfare le richieste di efficienza, di professionalità, di giustizia che un provvedimento riformatore non può eludere.

Nel merito si tratta — secondo noi — di garantire almeno alcuni obiettivi essenziali; in primo luogo, l'omogeneizzazione e la congruenza dell'amministrazione della polizia con il nuovo assetto retributivo-funzionale, ormai vigente, dopo l'approvazione della legge n. 813 da parte del Senato, per tutto il pubblico impiego. La mancanza di questa condizione, che non

è rispettata nell'attuale stesura dell'articolo, creerebbe ancora una volta, per il personale di polizia, condizioni negative, di « ghettizzazione », che verrebbero inevitabilmente percepite come punitive. Di una situazione di questo genere già si sono visti segnali consistenti nei dibattiti e nelle prese di posizione che hanno accompagnato l'iter parlamentare più recente della legge.

In secondo luogo, è necessario istituire un'articolazione in livelli, tale da privilegiare effettivamente il contenuto di professionalità delle mansioni svolte. In questa logica il numero dei livelli deve essere sicuramente ridotto rispetto all'attuale articolazione delle carriere mentre nel testo attuale viene in qualche caso addirittura aumentato. Bisogna inoltre garantire un meccanismo di passaggi di livello che tenga conto dei limiti di età per il congedo, che sono più bassi rispetto a quelli degli altri dipendenti. Il meccanismo dei ruoli ad esaurimento ci appare poi poco efficace per risolvere il problema del personale direttivo e dirigenziale per il quale crediamo si debba imboccare con decisione, anche se con accorgimenti opportuni, la strada dell'unificazione dei rispettivi ruoli.

In terzo luogo, un criterio minimale di giustizia impone provvedimenti di riparazione nei confronti di quanti furono esclusi dalla precedente ricostruzione di carriera.

In quarto luogo, la confluenza delle carriere di dirigente della polizia e di prefetto, su cui abbiamo già espresso un giudizio negativo in quanto rispondente ad una logica generale (che percorre tutto il disegno di legge) di confusione tra polizia, amministrazione della pubblica sicurezza e amministrazione civile dell'interno, stando almeno alla diffusa sfavorevole accoglienza da parte degli interessati, non deve avvenire prima del livello di dirigente generale di livello B).

Da ultimo, pensiamo che vadano risolti rapidamente i problemi della fase transitoria, nel senso che si deve operare fin da ora l'inquadramento nei nuovi ruoli del personale oggi in servizio sulla base delle attuali dotazioni organiche, senza attende-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

re che vengano fissate le nuove dotazioni che lascerebbero nell'incertezza il personale stesso, fissando anche una decorrenza di termini del nuovo ordinamento a fini giuridici ed economici, tale da sanare i guasti e le iniquità provocate dai prolungati ritardi nell'approvazione della legge stessa.

A noi pare che a questi criteri si informi fondamentalmente la proposta sindacale, e per questo ci siamo adeguati ad essa. In conclusione va detto che, per noi, l'insensibilità delle forze di maggioranza nei confronti di questa problematica, ovvero un impegno parziale e poco convinto da parte dell'opposizione di sinistra, assesterebbero un colpo assai grave alla credibilità di questa legge, detta di riforma, che ci sembra già troppo labile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

Il personale della Polizia di Stato è suddiviso nel ruolo del personale che esplica funzioni di polizia, nel ruolo del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, nel ruolo del personale che esplica mansioni di carattere professionale attinente ai servizi di polizia per il cui servizio occorra l'iscrizione in albi professionali, nel ruolo del personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

1) i ruoli della Polizia di Stato vanno suddivisi in livelli funzionali-retributivi graduati in relazione ai contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale e professionale posseduti dai singoli operatori. Ciascun livello deve comprendere profili di equivalente professionalità che devono evidenziare la tipologia del lavoro con la relativa descrizione, i requisiti professionali che il servizio richiede, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia,

le ipotesi di mobilità tra i diversi profili professionali, i requisiti di acquisizione della professionalità. A ciascun livello funzionale corrisponde uno stipendio iniziale, suscettibile di aumenti costanti per classi di stipendio rispetto allo stipendio iniziale di livello. Nei livelli funzionali possono essere previste una o più qualifiche conseguibili a ruolo aperto per anzianità di servizio prestato senza demerito. All'espletamento delle funzioni dirigenziali, direttive e ispettive di carattere istituzionale, comprese quelle relative alla gestione, amministrazione e formazione del personale, si provvede con personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. All'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive inerenti alla gestione contabile e patrimoniale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, da porre alle dipendenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

2) il ruolo del personale che esplica funzioni di polizia è suddiviso nei livelli funzionali di agente, assistente, vice ispettore, ispettore, commissario, commissario superiore, vice questore aggiunto e dirigente, secondo le seguenti attribuzioni:

a) il personale appartenente al livello funzionale di agente svolge funzioni operative a livello esecutivo con il margine di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; nel livello di agente è prevista la qualifica finale di agente scelto;

b) il personale appartenente al livello funzionale di assistente svolge funzioni operative a livello specialistico o di coordinamento, con il margine di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; nel livello di assistente è prevista la qualifica finale di assistente scelto al quale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria;

c) il personale appartenente al livello funzionale di vice ispettore svolge specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, nonché compiti di

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

comando di piccole unità operative, con le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; nel livello di vice ispettore si consegue la qualifica finale di vice ispettore di seconda classe;

d) il personale appartenente al livello funzionale di ispettore svolge specifiche attribuzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria nonché compiti di comando di medie unità aventi autonomia operativa anche a livello territoriale, con le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; nel livello di ispettore si consegue la qualifica finale di ispettore scelto;

e) il personale appartenente ai livelli funzionali di commissario, commissario superiore e di vice questore aggiunto svolge, secondo i rispettivi livelli di responsabilità, funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di momenti di opportunità nell'ambito delle superiori direttive;

f) il personale appartenente al livello dei dirigenti svolge, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza;

3) il personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia va suddiviso in livelli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti. Vanno determinati il numero delle qualifiche e le relative funzioni;

4) il personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi va suddiviso in livelli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti. Vanno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni. In particolare ai medici del servizio sanitario della Polizia di

Stato sono affidati compiti di medicina preventiva per il personale della amministrazione della pubblica sicurezza, di medicina legale. Essi possono rilasciare le certificazioni di cui all'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

5) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la tabella dei servizi attivi di istituto, al cui espletamento deve essere esclusivamente adibito il personale del ruolo che esplica funzioni di polizia. Decorsi due anni dalla pubblicazione del suddetto decreto, tutto il personale del ruolo che esplica funzioni di polizia non può più essere adibito a compiti diversi da quelli di istituto. Entro sei mesi dalla pubblicazione medesima, il personale adibito a servizi diversi da quelli attivi, che abbia compiuto almeno cinquanta anni di età, può chiedere di transitare nel ruolo del personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali. Detto personale viene inquadrato nel livello funzionale corrispondente alle funzioni esercitate nell'ultimo quinquennio e consegue, nella nuova posizione, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel nuovo livello per classe o scatti, immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando *ad personam* tutte le indennità pensionabili che non possono essere peraltro oggetto di futuri aumenti. Analogo trattamento può essere richiesto, indipendentemente dal limite di età, dal personale che abbia riportato o riporti lesioni o abbia contratto malattie riconosciute come dipendenti da causa di servizio, che comportano una menomazione dell'integrità fisica superiore al trentacinque per cento. Il livello funzionale di inquadramento del personale, di cui al comma precedente, viene determinato, in assenza del requisito delle mansioni esercitate nell'ultimo quinquennio, sulla base di un esame teorico-pratico, con il quale devono essere accertate le capacità professionali dell'interessato, tenendo conto dei nuovi

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

compiti che è chiamato a svolgere. In attesa della determinazione definitiva degli organici del ruolo del personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali, può chiedere di transitare in detto ruolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, precedendo il personale proveniente dal ruolo che esplica funzioni di polizia, il personale proveniente dai ruoli dei segretari, degli archivisti, del personale ausiliario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116, nonché il personale dei corrispondenti ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, che abbia prestato servizio almeno due anni presso la direzione generale della pubblica sicurezza. All'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo, che deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi al termine di sei mesi di cui al comma precedente, l'anzianità acquisita nei ruoli di provenienza dai dipendenti di cui sopra è valida a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi alla progressione economica nelle classi di stipendio all'interno dei livelli funzionali e di carriera;

6) nelle funzioni esercitate dal personale di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono inclusi compiti di formazione ed istruzione;

7) ai fini del primo inquadramento del personale del ruolo che esplica funzioni di polizia, la dotazione organica cumulativa provvisoria dei livelli funzionali è stabilita, salvo quanto previsto per la dotazione organica della dirigenza, in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle carriere del personale del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, dei funzionari di polizia, del corpo della polizia femminile. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali, ai fini giuridici, dalla stessa data, ed ai fini economici dal 1° luglio 1978, secondo le seguenti corrispondenze:

a) il personale avente il grado di guardia e di guardia scelta viene inqua-

drato, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, nel livello funzionale di agente, con la qualifica di agente scelto per il personale avente qualifica di guardia scelta;

b) il personale avente il grado di appuntato viene inquadrato, rispettando l'ordine di ruolo, nel livello funzionale di assistente; agli appuntati con almeno sei anni di anzianità nel grado viene attribuita la qualifica di assistente scelto;

c) il personale avente il grado di appuntato, risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vice brigadiere di pubblica sicurezza, ed il personale avente grado di vice brigadiere e brigadiere di pubblica sicurezza viene inquadrato nel livello funzionale di vice ispettore alla qualifica iniziale, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati; rispettando altresì le posizioni occupate nel ruolo di provenienza per i vice brigadieri ed i brigadieri di pubblica sicurezza. A tal fine nel livello di vice ispettore viene istituito un soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione;

d) il personale avente il grado di brigadiere con almeno otto anni di permanenza nel grado, o il grado di maresciallo di terza classe o di seconda classe, viene inquadrato, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, nel livello di vice ispettore, qualifica finale;

e) il personale avente il grado di maresciallo di prima classe, di prima classe scelto, di prima classe scelto carica speciale, viene inquadrato nel livello funzionale di ispettore, qualifica iniziale, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, previa frequenza di un corso di aggiornamento presso una scuola di polizia della durata di almeno due mesi;

f) il personale della polizia femminile avente la qualifica di assistente e di assistente principale, con meno di tredici anni di servizio, viene inquadrato nel livello di ispettore, nel rispetto delle posi-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

zioni occupate nel ruolo di provenienza, precedendo in graduatoria gli ispettori di cui alla lettera e);

g) gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo non siano stati inquadrati nel livello di vice ispettore, sono promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio;

h) il personale avente qualifica di ispettrice della polizia femminile e di commissario di pubblica sicurezza, il grado di tenente o di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con meno di quattro anni e mezzo di servizio, viene inquadrato nel livello funzionale di commissario. Il personale avente qualifica di assistente capo della polizia femminile, nonché, al compimento del tredicesimo anno di servizio, la qualifica di assistente principale e di assistente di polizia, viene inquadrato nel livello funzionale di commissario, come livello terminale di carriera;

i) il personale avente qualifica di commissario capo, il grado di tenente o il grado di capitano con almeno quattro anni e mezzo di servizio, il grado di maggiore, la qualifica di ispettrice superiore viene inquadrato nel livello di commissario superiore;

l) gli ufficiali del Corpo con almeno tredici anni di servizio, il personale avente grado di tenente colonnello, o la qualifica di commissario capo o di ispettrice superiore con almeno tredici anni di servizio, la qualifica di vice questore aggiunto e di ispettrice-capo aggiunta sono inquadrati nel livello di vice questore aggiunto;

m) i primi dirigenti di pubblica sicurezza, le ispettrici capo ed i colonnelli sono inquadrati nel livello di primo dirigente della Polizia di Stato; i dirigenti superiori ed i maggiori generali sono inquadrati nel livello di dirigente superiore; i dirigenti generali ed i tenenti generali sono inquadrati nel livello di dirigente generale, livello c), della Polizia di Stato;

n) prima di procedere al nuovo inquadramento la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile è elevata da 4 a 20 unità; alla attribuzione dei posti portati in aumento si provvede secondo le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

o) prima di procedere al nuovo inquadramento, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e direttive del personale dei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, della polizia femminile e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vengono attribuiti in maniera da non lasciare alcuna vacanza al personale dei rispettivi ruoli, in deroga alle norme concernenti la frequenza di corsi di valutazione, il completamento dei periodi di comando, i periodi minimi di permanenza nel grado. Analoga attribuzione dei posti disponibili viene effettuata per i ruoli dei sottufficiali;

p) prima di procedere al nuovo inquadramento, viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;

q) i vice questori del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero;

r) in via di prima determinazione la dotazione organica dei livelli di primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di livello c) della Polizia di Stato viene fissata rispettivamente in 543, 213 e 22 unità. Sia in sede di prima applicazione che per nove anni i posti successivamente disponibili nelle suddette qualifiche saranno attribuiti al personale proveniente dai soppressi ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, della polizia femminile e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in maniera direttamente proporzionale alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza. I vice questori del ruolo ad esaurimento inquadrati in soprannumero nel livello di primo dirigente vengono riassorbiti nella aliquota dei posti dirigenziali spettanti al

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

ruolo di provenienza in base alla ripartizione prevista dal comma precedente;

8) ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza l'anzianità relativa in ciascun livello per il personale direttivo e dirigente viene determinata tenendo conto: della anzianità di servizio e di grado, o di qualifica, delle promozioni a scelta e per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari di pubblica sicurezza e le appartenenti alla polizia femminile dalla decorrenza alla qualifica iniziale; per gli ufficiali provenienti dall'accademia, dalla data della nomina al grado di tenente; per gli ufficiali non provenienti dai corsi di accademia, dalla data della nomina al grado di sottotenente, se provenienti dai concorsi per laureati, e dalla data di nomina al grado di tenente, se provenienti da concorsi per i quali non era richiesto il diploma di laurea. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale di cui all'articolo 38;

9) il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione per ciascuno dei ruoli e dei livelli istituiti di dotazioni organiche tali da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture della Polizia di Stato e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo e livello;

b) previsione che il soprannumero che dovesse essere istituito nelle dotazioni organiche dei singoli livelli, per consentire il primo inquadramento del personale proveniente dai discolti corpi di polizia e dai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza nei ruoli della Polizia di Stato, venga riassorbito in maniera da non pregiu-

dicare le future aspettative di carriera del personale stesso;

c) previsione che la progressione di carriera per il personale dei livelli di agente, assistente e vice ispettore sia articolata secondo i seguenti criteri:

c 1) passaggio alla qualifica di agente scelto dopo 5 anni di servizio senza demerito nel livello di agente;

c 2) inquadramento nel livello di assistente dopo 10 anni di servizio senza demerito nel livello di agente;

c 3) passaggio alla qualifica di assistente scelto dopo la frequenza di un corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria della durata di quattro mesi per il personale che abbia svolto 10 anni di servizio senza demerito nel livello di assistente; previsione che il suddetto corso di abilitazione possa essere svolto una seconda volta per gli assistenti che non abbiano conseguito l'abilitazione;

c 4) accesso al livello di vice ispettore mediante concorso interno per esame teorico-pratico al quale siano ammessi gli appartenenti al livello di agente e di assistente che abbiano almeno 8 anni di servizio complessivo e che superino un corso di formazione tecnico-professionale; previsione di passaggio alla qualifica finale del livello di vice ispettore al compimento di 10 anni di servizio nella qualifica iniziale;

c 5) inquadramento nel livello di vice ispettore il giorno precedente il collocamento in congedo per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio per il personale avente la qualifica di assistente scelto;

c 6) inquadramento nel livello iniziale di ispettore il giorno precedente al collocamento in congedo per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio per il personale inquadrato nel livello di vice ispettore a seguito del concorso interno di cui al n. 4;

d) previsione che il passaggio alla qualifica finale del livello di ispettore avvenga a ruolo aperto dopo un congruo periodo di servizio senza demerito nella

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

qualifica inferiore; previsione che nell'accesso al livello di ispettore sia riservato un numero di posti, anche in soprannumero, almeno pari a quello attualmente previsto per il grado di maresciallo di prima classe, prima classe scelto e prima classe carica speciale da attribuirsi al personale che sarà inquadrato nel livello di vice ispettore ai sensi della lettera *d*) del n. 6, da attribuirsi con una normativa che salvaguardi le attuali aspettative di carriera del suddetto personale;

e) previsione che il personale arruolato in qualità di guardia aggiunta e ausiliaria, che non abbia usufruito dei benefici di ricostruzione di carriera, di cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 10 ottobre 1974, n. 496, qualora al momento della cessazione del servizio non abbia conseguito il passaggio al livello superiore a quello nel quale è stato inquadrato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia inquadrato nel livello superiore dal giorno precedente a quello della cessazione del servizio per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio;

f) previsione che le assistenti di polizia, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1956, n. 1083, con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano al livello iniziale di commissario mediante colloquio;

g) previsione che la progressione nei livelli di commissario superiore e vice questore aggiunto avvenga a ruolo aperto dopo un congruo periodo di servizio prestato senza demerito;

h) previsione che l'inquadramento nella qualifica superiore o nel livello superiore per merito di servizio possa essere disposto nei riguardi di appartenenti alla Polizia di Stato dei livelli esecutivi, di concetto, direttivi che nell'esercizio delle funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionali capacità ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per sostenere conflitti a fuoco;

i) previsione che l'accesso al livello di primo dirigente relativamente al personale che esplica funzioni di polizia avvenga mediante scrutinio annuale per merito comparativo per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno al quale devono essere ammessi, in ordine di ruolo e in numero non superiore a tre volte i posti disponibili e previo corso di formazione, gli appartenenti al livello di vice questore aggiunto. Saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno i criteri per lo scrutinio, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica. Previsione che i vice questori aggiunti scrutinati per quattro volte e non promossi al livello superiore, al compimento del trentesimo anno di servizio siano collocati a riposo nel livello di primo dirigente;

l) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi ed ai servizi svolti ed alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale e come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio. Previsione che i primi dirigenti non promossi alla qualifica superiore dopo aver superato il trentacinquesimo anno di servizio effettivo vengano collocati a riposo di ufficio con la qualifica di dirigente superiore;

m) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di avanzamento nell'ambito dei vari livelli in modo da favorire, tenuto conto della anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

n) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o in relazione alla non idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti livelli di altri ruo-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

li della Polizia di Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli. Previsione che al suddetto personale sia conservato, *ad personam*, un assegno corrispondente alla eventuale differenza con il precedente trattamento economico;

o) disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale, riguardante, tra l'altro, il comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi ed i congedi, secondo criteri che tengano conto delle particolari esigenze dei servizi di polizia e della necessità che le suddette modalità non prevedano trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

p) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;

q) previsione di incentivi a favore del personale che chiede l'assegnazione a sedi o servizi carenti di personale. Esclusione di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

r) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto di impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari livelli della Polizia di Stato, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età o comunque non prima del raggiungimento del trentesimo anno di servizio effettivamente prestato;

s) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei vice ispettori, per un periodo non superiore ai due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

10) è istituito un ruolo transitorio, nel quale sono inquadrati:

a) i tenenti colonnelli appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, i quali vengono inseriti nel livello di vice questore aggiunto, con la possibilità di progredire in carriera, analogamente al personale del ruolo ordinario, in proporzione dei nuovi organici stabiliti;

b) i colonnelli, i maggiori generali, i tenenti generali i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino « a disposizione », fino al loro collocamento in congedo secondo la normativa attuale;

c) i dirigenti generali di pubblica sicurezza, i colonnelli, i maggiori generali ed i tenenti generali; gli ufficiali del ruolo medico, i tenenti colonnelli del ruolo unico separato e limitato, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi conservano la normativa di progressione di carriera propria dei ruoli di provenienza e possono conseguire le promozioni in proporzione degli organici già fissati per gli stessi ruoli alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) il personale del suddetto ruolo transitorio, in quanto in servizio, assume lo stato giuridico, le funzioni, gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge e dai relativi regolamenti; assume inoltre, in luogo delle attuali denominazioni di grado, le denominazioni delle corrispondenti qualifiche funzionali della Polizia di Stato;

11) il trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 96, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato deve essere costituito dallo stipendio determinato in relazione alle funzioni attribuite, ai contenu-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

ti di professionalità richiesti ed al rischio connesso al servizio, nonché da un'indennità fissa di istituto. Vanno previste, oltre all'iniziale, più classi di stipendio in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. Per le qualifiche di agente scelto, assistente scelto, vice ispettore di seconda classe e di ispettore scelto va corrisposto un numero convenzionale di scatti aggiuntivi riassorbibile solo nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore. Le indennità per la presenza, per i servizi fuori sede e il compenso per lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni. Nella prima applicazione della presente legge, al personale inquadrato nei livelli funzionali di agente, assistente, vice ispettore, ispettore, commissario, commissario superiore e vice questore aggiunto competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

agente	L. 2.790.000
assistente	» 3.150.000
vice ispettore	» 3.600.000
ispettore	» 4.230.000
commissario	» 4.500.000
commissario superiore	» 5.400.000
vice questore aggiunto	» 5.940.000.

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del sedici per cento dello stipen-

dio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Il dipendente che transita ad un livello funzionale superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel nuovo livello per classe e scatti, immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. In sede di primo inquadramento, al personale avente la qualifica di maresciallo di terza, di seconda e di prima classe, nonché quelle di maresciallo di prima classe scelto e maresciallo di prima classe scelto con carica speciale, vengono attribuiti, rispettivamente, uno, due, tre o quattro scatti aggiuntivi, pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibili solo nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore.

37. 2.

BELLUSCIO

L'onorevole Belluscio ha facoltà di svolgerlo.

BELLUSCIO. Signor Presidente, vorrei sottolineare, non brevemente, i motivi per i quali, d'accordo anche noi con le nascenti strutture sindacali del personale di polizia, proponiamo di modificare così radicalmente l'articolo 37, che è l'articolo centrale della legge per quanto attiene al destino del personale.

Con il primo comma abbiamo inteso dare immediata attuazione all'istituzione dei ruoli della polizia di Stato, eliminando un inconveniente vistoso, eliminando cioè il periodo di vuoto determinato nel testo con il rinvio alla delega rilasciata al Governo. A nostro giudizio si creano così le premesse per potere poi — con i successivi commi che abbiamo proposto — inquadrare immediatamente il personale della nuova polizia nelle nuove qualifiche.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

Rispetto al testo approvato dalla Commissione interni noi prevediamo, sempre nel primo paragrafo del primo comma, la istituzione nella polizia di Stato di un ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali. Come ricorderanno gli onorevoli colleghi ed il rappresentante del Governo, noi avevamo posto il problema nella discussione sulle linee generali. Lo riproponiamo in questa sede, perché, a dire il vero, pur con tutto il rispetto e l'apprezzamento per lei, onorevole relatore per la maggioranza, non ci ha convinti, come non ci ha convinti l'onorevole ministro, nelle rispettive repliche ai deputati intervenuti nella discussione generale. Né ci pare che la riproposizione del problema in sede di articolo 37 sia stata preclusa dall'approvazione dell'articolo 24 nei termini in cui è stato approvato; e poiché il problema, a nostro giudizio, è essenziale, noi vogliamo diffonderci anche in alcuni particolari dettati dall'esperienza.

Già nel nostro intervento, che abbiamo citato, in sede di discussione sulle linee generali avevamo sottolineato la nostra principale preoccupazione connessa al varo della riforma di polizia: quella di varare una riforma che non avesse *in nuce* alcuni difetti di origine inerenti alla possibilità di conclusioni che avrebbero, in un settore così delicato come quello della polizia, gravi conseguenze di carattere pratico, che finirebbero per ripercuotersi sulla sicurezza di tutti i cittadini. Sempre nello stesso intervento, avevamo chiesto di eliminare ogni possibile ostacolo alla funzionalità del futuro strumento operativo, sollecitando il Governo e la Commissione a riconsiderare l'opportunità di inserire nella polizia di Stato personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali.

Se la Camera non seguisse le indicazioni contenute nel nostro emendamento, siamo convinti che creeremmo le premesse per un peggioramento della situazione, per alcuni motivi molto semplici. In primo luogo, il personale che sostanzialmente ri-

marrà estraneo alla pubblica sicurezza, ma sarà chiamato ad amministrarla, si troverà ad esser sganciato dalle severe norme disciplinari previste per la polizia di Stato, e potrà anche scioperare, mettendo in crisi tutta la struttura della polizia.

Vorrei sottolineare, signor Presidente, che la previsione di un ruolo, nell'ambito della polizia di Stato, del personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali, è estremamente opportuna per realizzare due obiettivi essenziali per il buon funzionamento della riforma.

Con il primo obiettivo si vuole evitare che nella polizia di Stato operi personale con stati giuridici profondamente diversi. Infatti, prevedendo il testo della Commissione interni che questi delicati servizi vengano affidati al personale dell'amministrazione civile dell'interno, opererebbe nello stesso ufficio — sia esso collocato nel dipartimento della sicurezza pubblica o nelle questure o nei commissariati o in qualsiasi altro ufficio della polizia di Stato (reparti mobili, la stradale, la ferroviaria) — personale che può iscriversi a qualsiasi sindacato e personale che non ha questo diritto; personale che ha l'esercizio dello sciopero, personale che invece non lo ha.

Ecco, io vorrei porre alcuni quesiti precisi al rappresentante del Governo e ai colleghi che hanno seguito da vicino queste vicende della riforma della polizia. Che cosa succederebbe, per esempio, in una questura, se il personale dell'amministrazione civile dell'interno, addetto agli archivi, agli uffici copia, ai cervelli elettronici, a compiti di segreteria per il disbrigo di pratiche burocratiche, scioperasse? La questura, gli uffici analoghi o lo stesso dipartimento della pubblica sicurezza non funzionerebbero e noi avremmo un corpo operativo senza testa. E chi controllerà negli archivi se una persona fermata è ricercata? Chi scriverà materialmente il telegramma di ricerca per un pregiudicato ai vari uffici di polizia?

Si può obiettare, è vero, che l'ultimo comma dell'articolo 40 cerca di risolvere questo problema, affermando testualmente: « Saranno dettate norme che, nel pieno

rispetto delle libertà sindacali sancite dalla Costituzione, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi cui sono preposti o addetti i dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno». Ma io ho fortissimi dubbi che questa norma riesca realmente a sgombrare il campo dalle preoccupazioni che ho or ora espresso.

In primo luogo, come l'esperienza sindacale ci insegna, quando in uno stesso posto di lavoro opera personale con trattamenti economici e giuridici profondamente differenziati, i motivi di tensione aumentano, e quindi aumenta la conflittualità sindacale; conflittualità non solo interna al ministero, ma anche esterna. Infatti, i dipendenti civili sciopereranno — e giustamente — anche per problemi inerenti ai rinnovi contrattuali degli statali, per problemi relativi al più ampio settore del pubblico impiego, ed infine in occasione degli scioperi generali indetti dalle grandi centrali sindacali. Inoltre, come si può pensare di vietare a questi lavoratori di poter aprire una vertenza relativa all'organizzazione del lavoro, all'organizzazione degli uffici della polizia di Stato?

Essi operano in detti uffici, ed è loro pieno diritto trattare queste problematiche. Ma l'organizzazione burocratica degli uffici di una questura, dello stesso dipartimento della pubblica sicurezza, rappresenta il centro motore di tutto l'apparato operativo, e il confine tra i due settori di attività, all'interno dello stesso ufficio, è alquanto labile.

Di fatto verrebbe svuotato di contenuto il disposto di cui al primo comma dello articolo 84, relativo ai diritti sindacali, là dove si dice che i sindacati del personale di polizia sono diretti e rappresentati solo da appartenenti alla polizia di Stato, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

I sindacati di polizia potranno fare tutto ciò o quasi, nonostante le limitazioni di cui all'articolo 84, per interposta persona, tramite i sindacati confederali del personale civile dell'interno.

Vorrei fare qualche altro esempio relativo al caos che deriverebbe dalla normativa prevista dalla Commissione interni

della Camera, ad esempio per il personale dei ruoli amministrativi che non appartiene alla polizia di Stato (personale allo interno delle questure, dei commissariati, dei reparti mobili). Mi risulta che al Ministero dell'interno esistano organismi politici come le cellule, i nuclei aziendali ed i gruppi di impegno politico, che nello svolgere la loro azione di propaganda politica e partitica naturalmente e spontaneamente direi, saranno portati ad indirizzarla anche nei confronti dei poliziotti. Questo significa che ciò che tutti dichiarano di voler evitare, la partitizzazione della polizia, esce dalla porta per rientrare dalla finestra.

Un'altra considerazione: quando il personale di cui parliamo vorrà tenere assemblee nei propri posti di lavoro, potrà invitare rappresentanti della federazione unitaria — nessuno glielo vieta — e rappresentanti dei partiti. Nulla potrà evitare, ad esempio, che Lama, Carniti e Benvenuto possano intervenire ad una assemblea presso la questura di Roma. Se è questo che si vuole ottenere, potrei anche essere d'accordo, ma il ministro dell'interno dica chiaramente se anche lui vuole questo.

Tutti questi problemi sono evitati con la istituzione di un ruolo amministrativo della polizia di Stato per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali; questa formula, come dicevo prima, permette anche di raggiungere un altro importante risultato, quello di consentire al personale del ruolo che esplica funzioni di polizia, che per particolari motivi di salute non è più in grado di prestare servizio attivo di istituto, di rimanere nel proprio ambiente, venendo inquadrato, con modalità che illustrerò più avanti, nel ruolo amministrativo, portando nell'esercizio di tale nuovo compito quel prezioso patrimonio professionale di carattere pratico accumulato in tanti anni di servizio.

Per evitare gli inconvenienti lusingati e favorire soluzioni che si ripercuoterebbero sulla funzionalità, riteniamo sia opportuno prevedere, insieme ai ruoli di polizia e a quello tecnico-scientifico, anche un ruolo amministrativo, che si articoli nei

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

livelli esecutivi, di concetto, direttivi e dirigenziali.

Con il secondo paragrafo dell'articolo e con il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo, si intende ancorare saldamente, pur garantendo la sua peculiarità, il personale della polizia di Stato al settore del pubblico impiego, mediante la istituzione di livelli funzionali e retributivi che esaltino la professionalità degli operatori di polizia e che nel contempo garantiscano comunque una progressione economica non strettamente connessa con quella di carriera. Con il quinto e sesto comma si riconduce più correttamente alla logica delle funzioni di carattere istituzionale anche il servizio ispettivo, l'amministrazione e la gestione del personale, mentre il termine di funzione amministrativa si usa più correttamente per i compiti inerenti alla gestione patrimoniale e contabile. Ciò per evitare equivoci e conflitti di competenza tra le funzioni riservate al personale dirigenziale e direttivo della polizia di Stato ed il corrispondente personale dell'amministrazione civile dell'interno.

Nel punto 2 dell'emendamento presentato si stabiliscono subito, senza rinviare alla delega, i livelli funzionali nei quali è inquadrato il personale del ruolo che esplica funzioni di polizia, determinando nel contempo le attribuzioni dei singoli livelli funzionali in una logica di più elevata professionalità rispetto a quella prevista dal testo che si vuole emendare.

All'interno dei livelli funzionali di agente, assistente, vice ispettore (denominazione usata su indicazione degli interessati al posto di quella di sovrintendente) e ispettore, è prevista una sola qualifica invece delle troppe previste dal testo in discussione.

Nei punti tre e quattro dell'emendamento viene conferita al Governo la delega perché vengano determinati i livelli ed i contenuti di professionalità degli stessi per i ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnica, anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia e del personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui

esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

Noi prevediamo inoltre, nel secondo comma del punto 4, che ai medici del servizio sanitario della polizia di Stato debbano essere affidati sia compiti di medicina preventiva sia compiti di medicina legale; settore quest'ultimo pressoché assente dall'attuale servizio sanitario. Attualmente, infatti, le funzioni di medicina legale interna sono devolute agli ospedali militari, mentre quelle più propriamente legate all'attività giudiziaria sono devolute agli istituti di medicina legale delle università.

Queste nuove funzioni richiedono necessariamente il concorso anche di personale paramedico che dovrà essere assunto tramite i ruoli del personale che svolge attività tecnica e scientifica.

Per quanto riguarda il punto 5, dirò che i numerosi compiti di carattere prevalentemente amministrativo svolti fino ad ora dagli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la mancanza di appositi ruoli e l'abitudine a considerare la professionalità di questi lavoratori una professionalità polivalente (che poteva andare dall'indagine particolarmente delicata di polizia giudiziaria a compiti di usciere o a funzioni ancor più dequalificate) rendono indispensabile fissare con chiarezza quali compiti e quali funzioni debba svolgere il personale del ruolo che esplica funzioni di polizia. Questa certezza, a nostro giudizio essenziale per il buon funzionamento della pubblica sicurezza, non è tuttavia conseguibile immediatamente, ma necessita di un periodo interlocutorio per non mettere in crisi la struttura gestionale della polizia di Stato, con l'immediato ritiro dagli uffici di tutto il personale adibito a funzioni diverse da quelle previste nella tabella dei servizi attivi. Per questo, dalla data di entrata in vigore della legge, l'amministrazione deve avere, secondo noi, complessivamente a sua disposizione due anni e mezzo di tempo per attuare in maniera graduale il trasferimento ai servizi operativi del personale in esame.

È stata inoltre tenuta in considerazione la posizione di quei poliziotti che, per es-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

sere stati lungamente adibiti a servizi sedentari ed avendo raggiunto i cinquanta anni di età, troverebbero particolari difficoltà a tornare ai servizi operativi, nonché di quel personale che, per lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ha subito o subirà nel futuro una menomazione della sua integrità fisica, che condiziona fortemente la sua capacità operativa. In via transitoria per il primo e in maniera permanente per il secondo, viene data la possibilità di transitare nei ruoli amministrativi con un inquadramento che garantisca comunque, a prescindere dal livello professionale in cui sarà collocato, il trattamento economico percepito.

Noi offriamo inoltre la possibilità al personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, che possiede una specifica preparazione professionale nell'ambito della pubblica sicurezza, di passare anche esso nel ruolo amministrativo con una normativa già prevista dal provvedimento presentato dal mio gruppo, dalla proposta di legge del partito socialista italiano e del partito comunista italiano, che offre un incentivo al passaggio, garantisce alla polizia di Stato l'acquisizione di una professionalità nel settore amministrativo, a lungo sperimentata, e delimita tutte quelle disfunzioni che invece deriverebbero — come ho precedentemente illustrato — dall'affidamento di questi compiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno.

Il punto 6 ripropone...

PRESIDENTE. Onorevole Belluscio, comprendo il lungometraggio dell'articolo e quindi dell'emendamento sostitutivo...

BELLUSCIO. Io debbo illustrare i motivi per cui, punto per punto, ho proposto l'emendamento.

PRESIDENTE. ...però il regolamento non fa distinzione fra lungo e cortometraggio e costringe ai venti minuti. Quindi io la pregherei di sintetizzare.

BELLUSCIO. Sì, certo.

DE CATALDO. Per adesso venti minuti. Chissà che cosa succederà dopo con il nuovo regolamento.

PRESIDENTE. Non sia pessimista, onorevole De Cataldo! « Ricordati, uomo, che devi... votare! »: sarebbe una nuova impostazione.

Prosegua, onorevole Belluscio, e volga alla conclusione, possibilmente!

BELLUSCIO. Al punto 7) si stabilisce che la dotazione organica provvisoria dei livelli funzionali sia determinata, fatta eccezione per la dirigenza, in misura pari a quella risultante dalla somma delle dotazioni organiche attuali previste per i vari ruoli della pubblica sicurezza.

Con il punto 9) il Governo viene delegato ad emanare, in una logica di indirizzo più dettagliata e restringendo notevolmente l'area d'intervento della delega, decreti per provvedere alla determinazione definitiva dell'ordinamento del personale della polizia di Stato, per i motivi che ho illustrato nel mio intervento in sede di discussione generale.

Il punto 11) dell'emendamento è relativo al trattamento economico spettante al personale della polizia di Stato (per i dirigenti è previsto quello dei dirigenti civili dello Stato) al momento dell'entrata in vigore della legge. Vorrei ricordare a questo proposito la previsione di cinque classi di stipendio, oltre quella iniziale, da attribuirsi al compimento di 3, 6, 10, 15 e 20 anni di servizio prestato senza demerito, con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale. In secondo luogo, noi proponiamo la corresponsione, per ogni biennio di servizio, di scatti di stipendio pari al 2,50 per cento. Proponiamo anche che le modalità economiche che regolamentano il passaggio dal livello funzionale retributivo inferiore a quello superiore siano previste, e l'impianto che noi proponiamo al punto 11), come del resto quello previsto anche in altra parte degli emendamenti proposti, ripropone il contenuto degli emendamenti già approvati dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel luglio del 1979

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 163.

Quando questo decreto decadde tutti i partiti si impegnarono a difendere gli emendamenti approvati. Non so se i vari partiti e lo stesso ministro dell'interno intenderanno, accogliendo il nostro emendamento, onorare in questa sede gli impegni assunti nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia. Noi certamente siamo e rimaniamo dell'opinione che quegli impegni, da noi più volte ribaditi nell'ultimo anno in ogni sede, vadano onorati.

Con l'ultimo comma dell'emendamento si conferisce agli attuali sottufficiali un numero convenzionale di scatti aggiuntivi di stipendio, per non azzerare le attuali differenziazioni connesse al grado attualmente rivestito dai sottufficiali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

Il personale della polizia di Stato è suddiviso nel ruolo del personale che esplica funzioni di polizia, nel ruolo del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, nel ruolo del personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) i ruoli della polizia di Stato vanno suddivisi in livelli funzionali-retributivi graduati in relazione ai contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale e professionale posseduti dai singoli operatori. Ciascun livello deve comprendere profili di equivalente professionalità che devono evidenziare la tipologia del lavoro con la relativa descrizione, i requisiti professionali che il servizio richiede, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia, le ipotesi di mobilità tra i diversi profili professionali, i requisiti di acquisizio-

ne della professionalità. A ciascun livello funzionale corrisponde uno stipendio iniziale, suscettibile di aumenti costanti per classi di stipendio rispetto allo stipendio iniziale di livello. Nei livelli funzionali possono essere previste una o più qualifiche conseguibili a ruolo aperto per anzianità di servizio prestato senza demerito. All'espletamento delle funzioni dirigenziali, direttive e ispettive di carattere istituzionale comprese quelle relative alla gestione, amministrazione e formazione del personale, si provvede con personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato. All'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive inerenti alla gestione contabile e patrimoniale, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, da porre alle dipendenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

2) il ruolo del personale che esplica funzioni di polizia è suddiviso nei livelli funzionali di agente, assistente, vice ispettore, ispettore, commissario, commissario superiore, vice questore aggiunto e dirigente, secondo le seguenti attribuzioni:

a) il personale appartenente al livello funzionale di agente svolge funzioni operative a livello esecutivo con il margine di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; nel livello di agente è prevista la qualifica finale di agente scelto;

b) il personale appartenente al livello funzionale di assistente svolge funzioni operative a livello specialistico o di coordinamento, con il margine di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; nel livello di assistente è prevista la qualifica finale di assistente scelto al quale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria;

c) il personale appartenente al livello funzionale di vice ispettore svolge specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, nonché compiti di comando di piccole unità operative, con le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; nel livello di vice ispettore si consegue la qua-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

lifica finale di vice ispettore di seconda classe;

d) il personale appartenente al livello funzionale di ispettore svolge specifiche attribuzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria nonché compiti di comando di medie unità aventi autonomia operativa anche a livello territoriale, con le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; nel livello di ispettore si consegue la qualifica finale di ispettore scelto;

e) il personale appartenente ai livelli funzionali di commissario, commissario superiore e di vice questore aggiunto svolge, secondo i rispettivi livelli di responsabilità, funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di momenti di opportunità nell'ambito delle superiori direttive;

f) il personale appartenente al livello dei dirigenti svolge, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza;

3) il personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia va suddiviso in livelli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti. Vanno determinate il numero delle qualifiche e le relative funzioni;

4) il personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi va suddiviso in livelli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti vanno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni. In particolare ai medici del servizio sanitario della Polizia di Stato sono affidati compiti di medicina preventiva per il personale della amministrazione della pubblica sicurezza, di medicina legale. Essi possono rilasciare le certificazioni di cui all'articolo 81 del

testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

5) nelle funzioni esercitate dal personale di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono inclusi compiti di formazione ed istruzione;

6) ai fini del primo inquadramento del personale del ruolo che esplica funzioni di polizia, la dotazione organica cumulativa provvisoria dei livelli funzionali è stabilita, salvo quanto previsto per la dotazione organica della dirigenza, in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle carriere del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dei funzionari di polizia, del Corpo della polizia femminile. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali, ai fini giuridici, dalla stessa data, ed ai fini economici dal 1° luglio 1978, secondo le seguenti corrispondenze:

a) il personale avente il grado di guardia e di guardia scelta viene inquadrato, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, nel livello funzionale di agente, con la qualifica di agente scelto per il personale avente qualifica di guardia scelta;

b) il personale avente grado di appuntato viene inquadrato, rispettando l'ordine di ruolo, nel livello funzionale di assistente; agli appuntati con almeno sei anni di anzianità nel grado viene attribuita la qualifica di assistente scelto;

c) il personale avente il grado di appuntato, risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vice brigadiere di pubblica sicurezza, ed il personale avente grado di vice brigadiere e brigadiere di pubblica sicurezza viene inquadrato nel livello funzionale di vice ispettore alla qualifica iniziale, rispettando altresì l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati; rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza per i vice brigadieri ed i brigadieri di pubblica sicurezza. A tal fine nel livello di vice ispettore viene

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

istituito un soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione;

d) il personale avente il grado di brigadiere con almeno otto anni di permanenza nel grado, o il grado di maresciallo di terza classe o di seconda classe viene inquadrato, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, nel livello di vice ispettore, qualifica finale;

e) il personale avente il grado di maresciallo di prima classe, di prima classe scelto, di prima classe scelto carica speciale, viene inquadrato nel livello funzionale di ispettore qualifica iniziale, rispettando le posizioni occupate nel ruolo di provenienza, previa frequenza di un corso di aggiornamento presso una scuola di polizia della durata di almeno due mesi;

f) il personale della polizia femminile avente la qualifica di assistente e di assistente principale, con meno di tredici anni di servizio, viene inquadrato nel livello di ispettore, nel rispetto delle posizioni occupate nel ruolo di provenienza, precedendo in graduatoria gli ispettori di cui alla lettera e);

g) gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo non siano stati inquadrati nel livello di vice ispettore, sono promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio;

h) il personale avente qualifica di ispettrice della polizia femminile e di commissario di pubblica sicurezza o il grado di tenente o di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con meno di otto anni e mezzo di servizio, viene inquadrato nel livello funzionale di commissario. Il personale avente qualifica di assistente capo della polizia femminile, nonché al compimento del tredicesimo anno di servizio, la qualifica di assistente principale e di assistente di polizia viene inquadrato nel livello funzionale di commissario, come livello terminale di carriera;

i) il personale avente qualifica di commissario capo, il grado di tenente o il grado di capitano con almeno 4 anni e mezzo di servizio, il grado di maggiore, la qualifica di ispettrice superiore viene inquadrato nel livello di commissario superiore;

l) gli ufficiali del Corpo con almeno tredici anni di servizio, il personale avente grado di tenente colonnello, o la qualifica di commissario capo o di ispettrice superiore con almeno tredici anni di servizio, la qualifica di vice questore aggiunto e di ispettrice capo aggiunta sono inquadrati nel livello di vice questore aggiunto;

m) i primi dirigenti di pubblica sicurezza, le ispettrici capo ed i colonnelli sono inquadrati nel livello di primo dirigente della polizia di Stato; i dirigenti superiori ed i maggiori generali sono inquadrati nel livello di dirigente superiore; i dirigenti generali ed i tenenti generali sono inquadrati nel livello di dirigente generale livello c), della Polizia di Stato;

n) prima di procedere al nuovo inquadramento la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile è elevata da 4 a 20 unità; alla attribuzione dei posti portati in aumento si provvede secondo le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

o) prima di procedere al nuovo inquadramento, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e direttive del personale dei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, della polizia femminile e degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza vengono attribuiti in maniera da non lasciare alcuna vacanza al personale dei rispettivi ruoli, in deroga alle norme concernenti la frequenza di corsi di valutazione, il completamento dei periodi di comando, i periodi minimi di permanenza nel grado. Analoga attribuzione dei posti disponibili viene effettuata per i ruoli dei sottufficiali;

p) prima di procedere al nuovo inquadramento, viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

funzionari con questa qualifica nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;

q) i vice questori del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero;

r) in via di prima determinazione la dotazione organica dei livelli di primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di livello c) della Polizia di Stato viene fissata rispettivamente in 543, 213 e 22 unità. Sia in sede di prima applicazione che per nove anni i posti successivamente disponibili nelle suddette qualifiche saranno attribuiti al personale proveniente dai soppressi ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, della polizia femminile e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in maniera direttamente proporzionale alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza. I vice questori del ruolo ad esaurimento inquadrati in soprannumero nel livello di primo dirigente vengono riassorbiti nella aliquota dei posti dirigenziali spettanti al ruolo di provenienza in base alla ripartizione prevista dal comma precedente;

7) ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza, l'anzianità relativa in ciascun livello per il personale direttivo e dirigente viene determinata tenendo conto: della anzianità di servizio e di grado, o di qualifica, delle promozioni a scelta e per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari di pubblica sicurezza e le appartenenti alla polizia femminile dalla decorrenza alla qualifica iniziale; per gli ufficiali provenienti dall'accademia, dalla data della nomina al grado di tenente; per gli ufficiali non provenienti dai corsi di accademia, dalla data della nomina al grado di sottotenente, se provenienti dai concorsi per laureati, e dalla data di nomina al grado di tenente, se provenienti da concorsi per i quali non era richiesto il diploma di laurea. Agli adempimenti di cui so-

pra provvede l'organo collegiale di cui all'articolo 38;

8) il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della polizia di Stato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione per ciascuno dei ruoli e dei livelli istituiti di dotazioni organiche tali da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e la efficienza delle strutture della Polizia di Stato e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo e livello;

b) previsione che il soprannumero che dovesse essere istituito nelle dotazioni organiche dei singoli livelli, per consentire il primo inquadramento del personale proveniente dai disciolti Corpi di polizia e dai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza nei ruoli della polizia di Stato, venga riassorbito in maniera da non pregiudicare le future aspettative di carriera del personale stesso;

c) previsione che la progressione di carriera per il personale dei livelli di agente, assistente e vice ispettore sia articolata secondo i seguenti criteri:

c 1) passaggio alla qualifica di agente scelto dopo 5 anni di servizio senza demerito nel livello di agente;

c 2) inquadramento nel livello di assistente dopo 10 anni di servizio senza demerito nel livello di agente;

c 3) passaggio alla qualifica di assistente scelto dopo la frequenza di un corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria della durata di quattro mesi per il personale che abbia svolto 10 anni di servizio senza demerito nel livello di assistente; previsione che il suddetto corso di abilitazione possa essere svolto una seconda volta per gli assistenti che non abbiano conseguito l'abilitazione;

c 4) accesso al livello di vice ispettore mediante concorso interno per

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

esame teorico-pratico al quale siano ammessi gli appartenenti al livello di agente e di assistente che abbiano almeno 8 anni di servizio complessivo e che superino un corso di formazione tecnico-professionale; previsione di passaggio alla qualifica finale del livello di vice ispettore al compimento di 10 anni di servizio nella qualifica iniziale;

c 5) inquadramento nel livello di vice ispettore il giorno precedente il collocamento in congedo per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio per il personale avente la qualifica di assistente scelto;

c 6) inquadramento nel livello iniziale di ispettore il giorno precedente al collocamento in congedo per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio per il personale inquadrato nel livello di vice ispettore a seguito del concorso interno di cui al numero 4;

d) previsione che il passaggio alla qualifica finale del livello di ispettore avvenga a ruolo aperto dopo un congruo periodo di servizio senza demerito nella qualifica inferiore; previsione che nell'accesso al livello di ispettore sia riservato un numero di posti, anche in soprannumero, almeno pari a quello attualmente previsto per il grado di maresciallo di prima classe, prima classe scelto e prima classe carica speciale da attribuirsi al personale che sarà inquadrato nel livello di vice ispettore ai sensi del precedente paragrafo 6 d), da attribuirsi con una normativa che salvaguardi le attuali aspettative di carriera del suddetto personale;

e) previsione che il personale arrolato in qualità di guardia aggiunta e ausiliaria che non abbia usufruito dei benefici di ricostruzione di carriera, qualora al momento della cessazione del servizio non abbia conseguito il passaggio al livello superiore a quello nel quale è stato inquadrato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia inquadrato nel livello superiore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per malattia contratta in servizio;

f) previsione che le assistenti di polizia, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1956, n. 1083, con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano al livello iniziale e di commissario mediante colloquio;

g) previsione che la progressione nei livelli di commissario superiore e vice questore aggiunto avvenga a ruolo aperto dopo un congruo periodo di servizio prestato senza demerito;

h) previsione che l'inquadramento nella qualifica superiore o nel livello superiore per merito di servizio possa essere disposto nei riguardi di appartenenti alla polizia di Stato dei livelli esecutivi, di concetto, direttivi che nell'esercizio delle funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionali capacità ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per sostenere conflitti a fuoco;

i) previsione che l'accesso al livello di primo dirigente relativamente al personale che esplica funzioni di polizia avvenga mediante scrutinio annuale per merito comparativo per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno al quale devono essere ammessi, in ordine di ruolo e in numero non superiore a tre volte i posti disponibili e previo corso di formazione, gli appartenenti al livello di vice questore aggiunto. Saranno determinati con decreto del ministro dell'interno i criteri per lo scrutinio, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica. Previsione che i vice questori aggiunti scrutinati per quattro volte e non promossi al livello superiore, al compimento del trentesimo anno di servizio siano collocati a riposo nel livello di primo dirigente;

l) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica secondo criteri di comparazione dei meriti

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi ed ai servizi svolti ed alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale e come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio. Previsione che i primi dirigenti non promossi alla qualifica superiore dopo aver superato il trentacinquesimo anno di servizio effettivo vengano collocati a riposo di ufficio con la qualifica di dirigente superiore;

m) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di avanzamento nell'ambito dei vari livelli in modo da favorire, tenuto conto della anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

n) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o in relazione alla non idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti livelli di altri ruoli della polizia di Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli. Previsione che al suddetto personale sia conservato, *ad personam*, un assegno corrispondente alla eventuale differenza con il precedente trattamento economico;

o) disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale, riguardante, tra l'altro, il comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi ed i congedi, secondo criteri che tengano conto delle particolari esigenze dei servizi di polizia e della necessità che le suddette modalità non prevedano trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

p) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;

q) previsione di incentivi a favore del personale che chieda l'assegnazione a sedi o servizi carenti di personale. Esclusione di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

r) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto di impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari livelli della polizia di Stato, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età o comunque non prima del raggiungimento del trentesimo anno di servizio effettivamente prestato;

s) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei vice ispettori, per un periodo non superiore ai due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

9) è istituito un ruolo transitorio nel quale sono inquadrati:

a) i tenenti colonnelli appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, i quali vengono inseriti nel livello di vice questore aggiunto, con la possibilità di progredire in carriera, analogamente al personale del ruolo ordinario, in proporzione dei nuovi organici stabiliti;

b) i colonnelli, i maggiori generali, i tenenti generali i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino « a disposizione », fino al loro collocamento in congedo secondo la normativa attuale;

c) i dirigenti generali di pubblica sicurezza, i colonnelli, i maggiori generali ed i tenenti generali; gli ufficiali del ruolo medico, i tenenti colonnelli del ruolo unico separato e limitato, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi conservano la normativa di progressione di carriera propria dei ruoli di provenienza e possono conseguire le promozioni in proporzione degli organici già fis-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

sati per gli stessi ruoli alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) il personale del suddetto ruolo transitorio, in quanto in servizio, assume lo stato giuridico, le funzioni, gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge e dai relativi regolamenti; assume inoltre, in luogo delle attuali denominazioni di grado, le denominazioni delle corrispondenti qualifiche funzionali della polizia di Stato;

10) nella qualifica di dirigente generale, livello di funzione B, dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento dieci posti. Un quinto dei posti di dirigente generale, livello di funzione B, dell'amministrazione civile dell'interno è riservato ai dirigenti generali, livello di funzione C, della Polizia di Stato;

11) il trattamento economico del personale appartenente alla polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale della polizia di Stato deve essere costituito dallo stipendio determinato in relazione alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti ed al rischio connesso al servizio, nonché da un'indennità fissa di istituto. Vanno previste, oltre all'iniziale, più classi di stipendio in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. Per le qualifiche di agente scelto, assistente scelto, vice ispettore di seconda classe e di ispettore scelto, va corrisposto un numero convenzionale di scatti aggiuntivi riassorbibili solo nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore. Le indennità per la presenza, per i servizi fuori sede e il compenso per lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di permanenza in

una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni. Nella prima applicazione della presente legge, al personale inquadrato nei livelli funzionali di agente, assistente, vice ispettore, ispettore, commissario, commissario superiore e vice questore aggiunto competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

agente	L. 2.790.000
assistente	» 3.150.000
vice ispettore	» 3.600.000
ispettore	» 4.230.000
commissario	» 4.500.000
commissario superiore »	5.400.000
vice questore aggiunto »	5.940.000.

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del sedici per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Il dipendente che transita ad un livello funzionale superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel nuovo livello per classe e scatti, immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. In sede di primo inquadra-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

mento al personale avente la qualifica di maresciallo di terza, di seconda e di prima classe, nonché quelle di maresciallo di prima classe scelto e maresciallo di prima classe scelto con carica speciale, vengono attribuiti, rispettivamente, uno, due, tre o quattro scatti aggiuntivi, pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibili solo nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore.

37. 3.

BALDELLI

L'onorevole Baldelli ha facoltà di svolgerlo.

BALDELLI. Il mio è un intervento inversamente proporzionale alla lunghezza dell'emendamento.

In via preliminare, non potrebbe la Commissione guadagnare tempo con il rinvio della materia dell'articolo 37 (così tormentato) al Governo, il quale poi provi a coordinare e allineare il personale di polizia al resto dei dipendenti dello Stato, ma naturalmente impegnandosi ad agire nel quadro degli emendamenti di sostanza presentati dall'opposizione, oltre che dei criteri direttivi della Commissione?

Schiacciando le minoranze a colpi iterati di maggioranza (maggioranza che, come ho appreso in breve, signor Presidente, accorrono al voto solo al lampeggiare delle luci lungo il corridoio o alla chiamata degli altoparlanti), bloccando articolo dopo articolo ogni emendamento dell'opposizione, questa riforma perde parecchio di quella sua spinta innovativa che balenava dalle premesse della smilitarizzazione. Allora, diremo: riforma della polizia o tentativo da parte di certe forze politiche di agganciare saldamente la polizia all'esecutivo?

L'articolo 37 non offre alcuna garanzia al personale in servizio e non premia i valori della funzione e la cura per la prestazione personale del poliziotto. Esempio: la forza reale della polizia sta (come si sa o come si dice) negli appuntati e nei sottufficiali, la cosiddetta bassa forza. Costoro non sanno se « moriranno » come

sono oggi oppure se verranno inseriti nelle nuove categorie. Ne consegue che, se la Camera perpetuasse questa incertezza di vita, come pretendere che le forze di polizia, e in particolare la cosiddetta bassa forza, funzionino puntualmente e secondo le regole della democrazia?

Io tecnicamente non sono per niente competente: mi occupo di altre cose, di informazioni e di mezzi di comunicazione di massa. Sono però convinto che il gioco — la riforma — sia grosso, capace di segnare per anni certi nodi centrali della vita del paese. Non essendo persuaso delle prescrizioni di questo articolo 37 per l'orientamento del personale di polizia, ho chiesto lumi, e non ho avuto scrupoli o prevenzioni d'orgoglio a farlo. Trovo convincenti le ragioni dei poliziotti e dei loro documenti.

Per esempio, mi convince l'intervento di un generale — sono in soggezione, di fronte a un generale — Enzo Felsani, attuale membro dell'esecutivo nazionale del sindacato democratico di polizia. Il generale — che dunque può insegnarmi qualche cosa, visto che è democratico o, almeno, si batte da anni per il nuovo ordinamento ed è nel sindacato di polizia — sull'articolo 37, che parla appunto dello ordinamento del personale, esprime queste opinioni: « Le formule proposte dal Ministero su questo punto non hanno accontentato per nulla le aspettative del personale, né quello di base, né quello direttivo. Per il personale di base non cambia nulla. Le cose restano come nel vecchio ordinamento, in quanto sono stati riproposti con altri nomi gli stessi gradi e le stesse articolazioni delle attuali polizie. Molte sono le obiezioni da parte del personale al moltiplicarsi dei gradi. In passato c'è stata una suddivisione di gradi che non corrispondeva a nessun criterio di funzionalità: noi avevamo pensato di fare una cosa razionale, di andare verso una razionalizzazione del personale ».

A una domanda successiva a proposito dei problemi del personale direttivo, risponde il generale: « Per quanto riguarda le categorie direttive, nella collocazione che esse hanno rispetto al problema dei

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

prefetti c'è una forte opposizione sull'unificazione dei compiti del prefetto e del questore. Nel momento in cui la carriera diventa unica, questi incarichi li svolgono i prefetti e questo non va bene».

Già che ci siamo, ancora un parere del generale. Se della riforma di polizia — la domanda era questa — alla fine resterà solamente, come unica conquista, la smilitarizzazione del corpo, essendo negati sia i diritti civili che le modifiche all'ordinamento del personale, che significato avrà una riforma così menomata? Risponde, mi sembra manifestando tanto buon senso: « Dipenderà dalla gestione che si farà di questa riforma. Può darsi che quanto sta avvenendo ora si possa interpretare come il prezzo da pagare per aver ottenuto la smilitarizzazione. Può darsi che questa riforma venga invece considerata come un punto di partenza per arrivare ad altri traguardi ».

E conclude: « Se noi avessimo dovuto calcolare le promesse e gli impegni dei partiti, alla Camera le maggioranze si sarebbero potute fare affinché passasse una buona riforma. Solamente che queste maggioranze non hanno ancora trovato il coraggio di esprimersi ». Finisce così questa citazione, quella di un generale; devo però dire che molti altri documenti — per esempio quello della questura di Potenza — si esprimono all'incirca nello stesso modo e anche persone che posso aver conosciuto.

Voglio allora dire che, in generale, constato che anche altri hanno tenuto analogo comportamento. Un po' da quasi tutti di questa Camera si è prestato orecchio alle esigenze o alle richieste dei più vivi e più democratici — come si usa dire — tra i poliziotti. Per esempio, scopro qualche imprevisto incrocio o qualche giustapposizione di emendamenti, forse conseguente allo zelo indifferenziato di qualche settore della polizia. Esempio: l'emendamento 37. 4 del Movimento sociale italiano (a firma Franchi ed altri) mi pare sostanzialmente identico all'emendamento 37. 5 presentato dai deputati comunisti Caruso ed altri. Sono incroci, giustapposizioni per niente scandalosi, di opinioni:

lo dico a conferma del fatto che si possono desumere attentamente, o travasare opinioni di coloro che stanno dentro queste faccende e le vivono in prima persona, sulla propria carne.

A questo punto dell'articolo 37, si potrebbe giungere ad una larga intesa come già avvenuto per l'articolo 15 e, al Senato, per la compagnia aerea ITAVIA, accordo — se non erro — cui mancò il consenso del MSI-destra nazionale. Ricordate quale fu il punto di aggregazione di aree politiche diseguali per l'articolo 15? Il sindaco: ogni parte politica ha almeno un sindaco da salvaguardare; l'articolo 15 pretendeva che le funzioni di ordine pubblico fossero affidate alla tenenza dei carabinieri, in mancanza dei commissariati; anche per l'articolo 37 diventa qui necessario, credo, un minimo di intesa nazionale. Sul piano teorico, infatti, l'articolo 15 appariva trascurabile e riguardava pochi casi; alcuni parlavano di una novantina di casi, che per altri sarebbero stati circa duecento. Si sarebbe invece legittimato il principio di affidare le funzioni di ordine pubblico ad una polizia militare, invece che al sindaco, come era consolidata e corretta abitudine. Ai sensi dell'articolo 15, si sarebbe dato il caso di rischiare una trasformazione reazionaria dell'ordinamento dello Stato: da 80, 100 o 200, le tenenze dei carabinieri potevano diventare 400 in modo da governare l'ordine pubblico sull'intero territorio nazionale, con quale traguardo e per conto di chi? Era uno strumento di dispotismo per chiunque (destra o sinistra, non importa) se ne fosse voluto giovare per forme di prevaricazione politica. Un sindaco lo abbiamo tutti, come cittadini, come la mamma; e dunque ecco il sindaco restaurato nei suoi poteri, con una minima prova di concordia nazionale.

Eccoci ad un nuovo appuntamento (o ammiccamento) per l'articolo 37: ogni parte politica ha da salvaguardare per la giustizia, qualche udienza, almeno, dei poliziotti: possiamo dunque dar mano a rifondare opportunamente questo sgangherato articolo 37!

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero 1 con il seguente:

1) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnica di concetto ed esecutiva, attinente ai servizi di polizia, di ruoli per il personale con mansioni dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive inerenti ai servizi amministrativi contabili e patrimoniali, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinente i servizi di polizia per il cui esercizio occorra la iscrizione in albi professionali.

37. 4. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 3, sostituire le parole: o tecnica anche di carattere esecutivo, con le seguenti: o tecnica di concetto ed esecutiva.

37. 6. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis) il personale che esplica mansioni inerenti ai servizi amministrativi contabili e patrimoniali, di cui al numero 1, è suddiviso in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti in funzione precipua dei servizi di polizia. Vanno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni.

37. 7. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis) fermo restando quanto stabilito nell'ultima parte del numero 10 per il personale dei ruoli di polizia, ai dirigenti di cui al ruolo previsto al numero 2

e a quelli di cui ai ruoli del personale indicato ai numeri 3, 4 e 5, vengono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto dell'ordinamento della nuova amministrazione della pubblica sicurezza. Per i dirigenti generali inoltre sono previsti posti equiparati al livello di funzione B, di cui all'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Detti dirigenti generali assumono la qualifica di dirigenti generali di prima classe dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

37. 8.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: detto personale dopo dieci anni di servizio gode della retribuzione di assistente anche se non abbia conseguito la predetta qualifica.

37. 9.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 6, lettera b), dopo le parole: inquadramento nella qualifica più elevata nell'ordine, aggiungere le seguenti: e con trattamento economico della qualifica.

37. 11.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 6, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) previsione che i marescialli ed i brigadieri in servizio permanente effettivo, con oltre venticinque anni di servizio, che ne facciano richiesta, siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico e l'attuale progressione di carriera nonché i benefici deri-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

vanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

37. 17.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) previsione che tutti i sottufficiali ai quali è stata ricostruita la carriera e posti fuori ruolo, siano inquadrati d'ufficio in un altro ruolo separato, limitato ad esaurimento, con i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

37. 39. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 6, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: L'inquadramento nella qualifica è automatico ed ha decorrenza giuridica ed economica dall'accesso nel ruolo di provenienza e contemporaneamente alla approvazione dell'emanando decreto delegato.

37. 21.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 6, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) previsione che i commissari capi, indipendentemente dall'organico, accedano automaticamente al ruolo di vice questore aggiunto dopo nove anni e sei mesi di servizio.

37. 22. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

8-bis) previsione che gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte, le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le appartenenti al Cor-

po della polizia femminile, nonché gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza possano a domanda essere inquadrati nei corrispondenti ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia qualora abbiano svolto per almeno cinque anni, nei rispettivi ruoli di provenienza, specifica attività tecnico-scientifica, tecnica di concetto ed esecutiva, nonché mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali a livello direttivo, di concetto ed esecutivo. A prescindere dal periodo di applicazione suddetto, costituisce titolo per l'inquadramento il possesso di laurea o diploma attinente alle mansioni del ruolo non di polizia dove si vuole transitare, nonché la frequenza di corsi di specializzazione per i servizi tecnici ed amministrativi presso gli organi centrali e periferici dell'attuale amministrazione dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli.

37. 33. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

8-ter) previsione che il personale delle attuali carriere dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive dell'amministrazione civile dell'interno, possa, a domanda, nella prima applicazione della presente legge, essere inquadrato nei corrispondenti ruoli non di polizia della nuova amministrazione della pubblica sicurezza. I contingenti del personale sono stabiliti con decreto del ministro dell'interno.

37. 34. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

8-quater) il personale dei ruoli dei segretari degli archivisti, del personale ausiliario della amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 20 dicem-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

bre 1966, n. 1116, può a domanda, nella prima applicazione della legge, essere inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui al numero precedente.

37. 35.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

8-*quinquies*) previsione che il personale della carriera esecutiva nel ruolo di polizia, che non possenga più l'idoneità fisica al servizio attivo, possa transitare, previo esame attitudinale, nei corrispondenti ruoli del personale che svolge attività tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile di cui ai numeri 3 e 4.

37. 36.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

8-*sexies*) per il personale appartenente ai ruoli di polizia, inoltre, deve essere riconosciuta, e valutata, anche nelle sue conseguenze economiche e normative, la peculiarità dello stato giuridico, rispetto a quello degli impiegati delle altre amministrazioni dello Stato, per i diversi doveri, le limitazioni di diritti e le particolari onerosità, discendenti dall'organizzazione della carriera e dal disimpegno della funzione.

37. 37.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

GREGGI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, posso disporre di venti minuti per lo svolgimento di ogni emendamento?

PRESIDENTE. Venti minuti per ogni emendamento? Le auguro di essere rieletto alla prossima legislatura, data la situazione! È più opportuno che si limiti complessivamente a venti minuti, onorevole Greggi. La ringrazio.

GREGGI. L'emendamento Franchi 37. 4 è di chiara importanza. Nel testo della Commissione sono previsti tre ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, che svolge attività tecnico-scientifica e per il personale con mansioni di carattere professionale. Resterebbero fuori dai ruoli le funzioni dei servizi amministrativi, contabili e patrimoniali: con questo emendamento chiediamo un quarto ruolo, appunto per il personale con mansioni dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive inerenti ai servizi amministrativi contabili e patrimoniali. Non si comprende perché questi servizi debbano essere considerati a parte, dotati di altro personale, ai margini di quello strettamente di polizia. Una migliore organizzazione degli uffici e di tutto il servizio può appunto derivare dalla istituzione di un quarto ruolo.

Formale è il carattere dell'emendamento Franchi 37. 6: una sua approvazione potrebbe far modificare formalmente altri punti della legge. Parlando del personale che svolge attività tecnico-scientifica, si dice: «o tecnica anche di carattere esecutivo». Il nostro emendamento tende a precisare opportunamente che si scriva: «o tecnica di concetto ed esecutiva».

L'emendamento Franchi 37. 7 è una applicazione del precedente emendamento 37. 4. Noi abbiamo chiesto, nel momento in cui si elencano i ruoli, di aggiungere un quarto ruolo riferito ai servizi amministrativi contabili e patrimoniali. Quando si passa successivamente a dare indicazioni sul modo attraverso il quale disciplinare i vari ruoli, chiediamo che dopo il numero 3, nel quale si parla del personale che svolge attività tecnico-scientifica, si aggiunga un numero 3-*bis* per precisare il ruolo relativo ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali, del qua-

le abbiamo chiesto l'istituzione con il primo dei nostri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Franchi 37. 8, occorre dire che esso si riferisce ad alcuni dirigenti. Si tratta di dare loro un certo rilievo riconoscendone le capacità professionali, le funzioni e la benemerenzza.

L'emendamento Franchi 37. 9 concerne il personale avente attualmente il grado di guardia e di guardia scelta, che dovrebbe essere inquadrato nel ruolo degli agenti a seconda l'anzianità di servizio. Con questo emendamento vorremmo dare un riconoscimento sostanzioso, anche se esso non implica alcun problema giuridico particolare, alle guardie e alle guardie scelte di pubblica sicurezza stabilendo che detto personale, dopo 10 anni di servizio, gode della retribuzione di assistente, anche se non abbia conseguito la predetta qualifica. Il dare tranquillità economica alla base operante della polizia, ci sembra un atto doveroso.

L'emendamento Franchi 37. 11 può essere reputato ovvio, in quanto mira ad aggiungere — riferendosi al personale avente attualmente la qualifica di applicato — le parole: « con trattamento economico della qualifica ». Ci è stato insistentemente richiesto di fare inserire questa precisazione; evidentemente, l'esperienza della polizia dice che anche di fronte ad ovvietà sorgono spesso delle difficoltà. Quindi, dato che l'ovvio non guasta, speriamo che questo emendamento possa essere accolto in modo che gli appuntati di polizia possano avere la certezza che un migliore inquadramento significhi un migliore trattamento economico.

L'emendamento Franchi 37. 17 mira a sostituire la lettera l) del numero 6, dove si prevedeva un ruolo ad esaurimento per i marescialli che ne fanno richiesta. Noi chiediamo che accanto ai marescialli siano contemplati anche i brigadieri in servizio effettivo con oltre 25 anni di servizio. Anche in questo caso si tratta di un riconoscimento reso a una vasta categoria di agenti della polizia che meritano ogni rispetto i quali, con il nostro emendamento, potrebbero avere la certezza di un ruolo,

sia pure ad esaurimento, che rispetti la professionalità, gli anni di servizio e le capacità.

Per quanto concerne l'emendamento Franchi 37. 39, devo dire che esso è analogo al precedente e riguarda tutti i sottufficiali per i quali è ricostruita la carriera e che sono posti fuori ruolo. Si chiede per questa categoria di istituire un altro ruolo separato, limitato e ad esaurimento unicamente per chiarezza di definizione.

Con l'emendamento Franchi 37. 21 si propone un'aggiunta alla lettera p) del numero 6, in cui si parla dei vicequestori del ruolo ad esaurimento. Con questo emendamento chiediamo che l'inquadramento nella qualifica sia automatico ed abbia decorrenza giuridica ed economica dall'accesso nel ruolo di provenienza e contemporaneamente all'approvazione dell'emanando decreto delegato. Anche in questo caso si tratta di un automatismo ovvio, che però conviene precisare per le stesse ragioni per le quali abbiamo chiesto altre esplicite precisazioni.

L'emendamento Franchi 37. 22 ha invece un carattere più sostanziale, in quanto si tratta di un grosso riconoscimento che noi vorremmo fosse dato ai commissari-capi, stabilendo che, indipendentemente dall'organico, essi possono accedere automaticamente al ruolo di vicequestore aggiunto dopo nove anni e sei mesi di servizio. Ci sembra che quasi dieci anni di lodevole attività come commissari-capi meritino questo riconoscimento.

Abbiamo poi presentato l'emendamento Franchi 37. 33, che propone di aggiungere all'articolo il numero 8-bis. Questo emendamento ci sembra piuttosto importante e crediamo che possa senz'altro essere accettato. Esso si riferisce a tutti gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte, le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, alle appartenenti al Corpo della polizia femminile nonché agli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza ed afferma che tutti costoro « possano a domanda essere inquadrati nei corrispondenti ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia qua-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

lora abbiano svolto per almeno cinque anni, nei rispettivi ruoli di provenienza, specifica attività tecnico-scientifica, tecnica di concetto ed esecutiva, nonché mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali a livello direttivo, di concetto ed esecutivo». In pratica, chiediamo che coloro che sono stati operatori diretti al livello di funzioni strettamente di polizia, possano a domanda, se hanno assolto funzioni diverse, per le quali oggi si riconosce un ruolo, essere direttamente inserite in questi nuovi ruoli.

Con l'emendamento Franchi 37. 34 si applica lo stesso principio per il personale delle attuali carriere dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive dell'amministrazione civile dell'interno. Si prevede che questo personale possa, a domanda, nella prima applicazione della presente legge, essere inquadrato nei corrispondenti ruoli non di polizia della nuova Amministrazione della pubblica sicurezza, cioè nei tre ruoli, oltre quello di polizia, che noi abbiamo chiesto di precisare. Un analogo discorso vale per l'emendamento Franchi 37. 35.

L'emendamento Franchi 37. 36 ci sembra particolarmente importante. In uno degli ultimi articoli del progetto di legge è previsto un trattamento particolare per gli agenti che abbiano contratto invalidità fisiche specifiche per causa di servizio.

Si tratta, più in generale, di garantire la possibilità di continuità di lavoro a tutto il personale nella carriera esecutiva del ruolo di polizia che possa aver perduto con il trascorrere degli anni — e la cosa può avvenire assai facilmente, purtroppo, anche per ragioni naturali — l'idoneità fisica al servizio attivo. Per questo personale che abbia perduto l'idoneità fisica al servizio attivo, si chiede, in generale, che possa transitare, previo esame attitudinale, nei corrispondenti ruoli del personale che svolge attività tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile di cui ai numeri 3 e 4. Chiediamo, cioè, che questa nuova utilizzazione avvenga senza traumi, senza pratiche defatiganti, rispettando l'usura fisica alla quale questi uomini sono sottoposti, che in genere si può concretizzare

in un danno, in un indebolimento della loro capacità fisica dopo quindici o venti anni di attività. Si tratta di persone che hanno già ben meritato nella loro attività di polizia e che si vuole garantire in via preventiva, in modo che non abbiano preoccupazioni per il loro futuro quando la loro idoneità fisica al servizio attivo possa divenire — e spesso diviene, purtroppo — indebolita rispetto alle esigenze, appunto, del servizio attivo.

Mi sembra importante anche l'emendamento Franchi 37. 37, con cui chiediamo che al personale appartenente ai ruoli di polizia venga riconosciuta e valutata, anche nelle sue conseguenze economiche e normative, la peculiarità dello stato giuridico, rispetto a quello degli impiegati delle altre amministrazioni dello Stato, per i diversi doveri, le limitazioni di diritti e le particolari onerosità, discendenti dall'organizzazione della carriera e dal disimpegno della funzione. Questo principio che ci sembra di assoluta equità è pienamente giustificato; è un criterio che può apparire in contrasto con alcuni principi generali che stiamo tentando di instaurare per quanto riguarda l'intera amministrazione del pubblico impiego nei vari settori statali. Ma abbiamo già avuto occasione di dire che voler ridurre ad uniformità tutti i vari settori dell'impiego pubblico è utopistico e finisce, praticamente, per danneggiare la buona organizzazione e il buon funzionamento dei vari settori della pubblica amministrazione. Ci sembra ovvio, equo, doveroso e utile, anche ai fini della funzionalità e della professionalità, che, in particolare per il personale appartenente ai ruoli della polizia, sia riconosciuta la peculiarità dello stato giuridico, evidentemente con tutte le conseguenze economiche e normative. Richiamiamo l'attenzione della Commissione e del Governo su questo punto, perché esso può apparire, ripeto, in contrasto con altri principi generali. Ma noi riteniamo che tali principi generali, se interpretati in senso rigoroso, siano utopistici e finiscano per danneggiare l'efficienza dei vari settori dell'amministrazione dello Stato. Riteniamo, in particolare, che gli appartenenti ai ruoli della

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

polizia abbiano diritto ad un particolare stato giuridico, che riconosca la loro peculiare condizione ed il modo in cui svolgono il loro lavoro.

Credo che il mio intervento si sia mantenuto nei limiti regolamentari. Spero di avere sufficientemente illustrato alcuni emendamenti presentati dal mio gruppo, che ci sembrano particolarmente importanti. Certo, è un peccato, signor Presidente — mi consenta questa osservazione conclusiva — che oggi si lavori in questo modo nell'aula. Se noi illustriamo gli emendamenti in presenza di pochissimi colleghi...

DE CATALDO. Ma autorevoli!

GREGGI. Però quelli che votano non sono soltanto quelli autorevoli... O meglio, sono tutti autorevoli e tutti votano.

Comunque, dicevo che dopo l'illustrazione di questi emendamenti sospenderemo la discussione; poi parleremo di nuovo di questi emendamenti; magari per dichiarazione di voto, quando saranno presenti 450 colleghi che debbono votare. In questo modo, mi pare — signor Presidente, credo che lei sia sensibile a questa mia osservazione — che noi stiamo svuotando di significato la nostra Assemblea. Il dibattito in Assemblea ha un significato in quanto sia tale da rivolgersi a tutti i colleghi e cerchi di influenzare l'opinione di molti colleghi. Diversamente, sarebbe inutile il dibattito in Assemblea, e basterebbe quello svolto in Commissione. Purtroppo, oggi abbiamo voluto anticipare i tempi illustrando gli emendamenti. Ma si tratta di emendamenti estremamente importanti, e la loro illustrazione si è svolta alla presenza di pochissimi colleghi, mentre speriamo di essere nella seduta di domani almeno in 450 in occasione della votazione. In queste condizioni — lo sottolineo e lo ribadisco, perché la questione è importante, e si verifica anche in altre circostanze — svuotiamo di significato l'Assemblea. A questo punto, l'Assemblea non esiste più. Quando non si può discutere in aula alla presenza di un certo numero di colleghi, più o meno interessati e più o meno competenti, eviden-

temente il dibattito non serve a nulla, anche se la presenza dei membri della Commissione, del Presidente e del rappresentante del Governo ha ovviamente la sua importanza. Tuttavia, soprattutto da parte di chi si trova in minoranza, si pone il problema di scuotere i colleghi su alcuni temi importanti, al fine di ottenere, se non una maggioranza nelle votazioni, almeno un voto significativo, che dia forza agli argomenti addotti. Tutto questo è un vero peccato, e mi auguro che riusciremo ad organizzare i lavori dell'Assemblea — questa forse resterà un'utopia — in un modo che possa rispettare la funzione dell'Assemblea, che è quella di dibattere, di fare incontrare o di far scontrare le tesi, ma a patto che vi siano i soggetti capaci di seguire il dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, lei ha sottolineato un problema al quale tutti noi siamo sensibili. D'altra parte, non ho dubbi che lei, ad esempio, interpreti il pensiero di tutti i colleghi del suo gruppo; ma non vi è dubbio, del pari, che anche i suoi colleghi si sentano o totalmente rappresentati da lei o più idonei a partecipare ad un dibattito più ampio. Queste sono esigenze che, evidentemente, ci fanno fare una sottolineatura che non è delle più piacevoli. Ma lei sa che, nello svolgersi del dibattito, quando si giunge ai pareri del Governo e dei relatori per la maggioranza e di minoranza, i colleghi che sono presenti al momento del voto, se lo gradiscono, possono seguire nel merito e con intelligenza, e non vi è dubbio che questa possibilità esista.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero 1 con il seguente:

1) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere amministrativo-contabile e patrimoniale, di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

professionale attinente ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. I ruoli sono ordinati in livelli funzionali retributivi con l'eccezione di quelli previsti alla lettera f) del numero 2.

37. 5.

CARUSO, CARMENO, GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, FAENZI, DA PRATO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, QUERCIOLI.

Al numero 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b'-bis) il personale dei ruoli ad esaurimento assume le funzioni e gli obblighi derivanti al personale civile di Polizia di Stato dalla presente legge. Assume inoltre la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale.

37. 31.

CARUSO, CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO, GUALANDI.

Al numero 7, sopprimere il secondo periodo.

37. 32.

CARUSO, CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO, GUALANDI.

Al numero 6, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: nonché il servizio prestatato in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

37. 20.

GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, CARUSO, CARMENO.

Al numero 16, sostituire le parole: 35° anno, *con le seguenti:* trentesimo anno.

37. 38.

GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, CARUSO, CARMENO.

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerli.

CARUSO. Desidero, come premessa dell'illustrazione del nostro emendamento 37. 5, sottolineare l'importanza dell'articolo 37, relativo all'ordinamento del personale. Solitamente, i problemi che si presentano in questa materia sono ritenuti difficili da risolvere, in qualche modo noiosi. Si dimentica, con questo atteggiamento, che le idee camminano sulle gambe degli uomini e che quando il personale, quando gli uomini addetti ad un determinato servizio non sono soddisfatti del proprio ordinamento, il servizio in questione prosegue con grande difficoltà.

Quindi, un ordinamento del personale che non fosse coerente con le linee della riforma significherebbe il fallimento della riforma stessa. Sotto tale profilo, riteniamo di poter dare un giudizio complessivamente positivo sull'articolo 37, che è stato lungamente sofferto e formulato parallelamente agli articoli del provvedimento sull'ordinamento del personale civile dello Stato; così che non si può dire — come invece taluno ha affermato — che tale norma è tanto diversa da quella concernente il personale civile in questione da capovolgerla. Abbiamo tenuto presente l'ordinamento di cui trattasi, che veniva elaborato in un'altra Commissione e credo che l'impianto dell'articolo 37 possa confermare questo.

Se così stanno le cose, perché abbiamo presentato l'emendamento 37. 5? Lo abbiamo fatto perché, *sub specie* di modifica all'ordinamento del personale, nel primo capoverso dell'articolo 37 è contenuta una modifica, appunto, di ordinamento, di organizzazione. Quando, infatti, si stabilisce che « all'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive per le attività di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno », si dà vita ad una norma che, praticamente, non ha significato in relazione ai ruoli del personale, ma introduce una modificazione sostanziale nell'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nel senso che al vertice di alcune importanti direzioni centrali vengono nominati funzionari appartenenti a

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

ruoli di altre amministrazioni. Ecco perché ho parlato di una modifica dell'ordinamento e non già di una modifica concernente i ruoli del personale.

Se poniamo mente al significato dei ruoli del personale — l'esistenza, cioè, di un certo numero di persone ordinato per perseguire un determinato scopo e il fatto che tale personale viene selezionato e scelto proprio per il perseguimento delle finalità istituzionali — ci rendiamo conto come il senso di tutto ciò sia ben preciso: nell'amministrazione della pubblica sicurezza non comanderanno i poliziotti, ma il personale appartenente ad un'altra amministrazione, quella civile dell'interno, che ha compiti e competenze diversi e distinti dall'amministrazione della pubblica sicurezza. I compiti e le attribuzioni dell'amministrazione civile sono fissati dalla legge con riferimento al controllo sull'attività dei comuni, delle province, degli enti locali, alla gestione elettorale, all'ordinamento dei segretari comunali, agli aspetti concernenti altri problemi della cittadinanza, e così via. L'amministrazione di pubblica sicurezza, invece, ha compiti ed attribuzioni propri, fissati dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi generali dello Stato.

Nella formulazione degli articoli, abbiamo definito l'amministrazione di polizia come un'amministrazione speciale, specializzata, e il personale di polizia altamente specializzato e professionalizzato, tanto che al capo IV abbiamo previsto una serie di corsi di formazione tale che il personale di polizia non possa essere considerato fungibile con quello di altre amministrazioni. Amministrazione speciale significa amministrazione specializzata, mentre in un'amministrazione generale il personale può essere considerato certamente fungibile. Se dovesse passare una norma di questo genere, contro la quale ci siamo battuti in Commissione e contro la quale ci siamo espressi nella discussione sulle linee generali in Assemblea, si otterrebbe questo brillante risultato: delle sei direzioni generali della pubblica sicurezza soltanto due verrebbero dirette da dirigenti

generali della pubblica sicurezza, mentre le altre sarebbero dirette da personale privo di qualunque competenza e specializzazione in materia di pubblica sicurezza. Si tratta di questioni di grande importanza. Io credo che non si possa considerare, per quanto riguarda la pubblica sicurezza, l'amministrazione del personale (che è certamente un'attività amministrativa) alla stessa stregua dell'amministrazione del restante personale, proprio perché il personale della pubblica sicurezza è altamente specializzato e professionalizzato e nessun prefetto, per quanto capace e competente, è in grado di possedere le nozioni e le capacità necessarie da permettergli di dirigere l'amministrazione del personale della pubblica sicurezza. Sarebbe come porre a capo dei medici una persona che medico non sia (la sostanza del problema è questa), a giudicare della qualità e della capacità dei medici, professionisti specializzati, senza avere le stesse capacità professionali e specializzazioni. Voglio dire che anche gli aspetti tecnologici sono di grande rilievo in un'amministrazione come questa. Vi sono certamente aspetti amministrativi, quello contrattualistico, quello contabile, ma l'aspetto preminente riguarda la qualità degli strumenti che si definiscono. Se non ponessimo a capo di tale settore un esperto, un competente, potremmo ottenere lo straordinario risultato di far acquistare mezzi che non camminano o armi che non sparano, proprio perché la persona preposta non sarebbe in grado di valutare se tali mezzi e strumenti siano idonei allo scopo per il quale vengono acquistati, avendo una competenza generica di natura amministrativa.

Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento 37. 5. Non vogliamo aderire alla tesi, che ci pare piuttosto banale ed in un certo modo anche qualunquistica, di quelli che dicono: « la polizia ai poliziotti ». Vogliamo piuttosto costruire un'amministrazione specializzata, altamente professionalizzata, che abbia al proprio interno tutte le capacità e tutte le conoscenze idonee a salvare il principio della sua uni-

tarietà. Ciò non significa fare della polizia un Corpo o un'amministrazione autonoma. Il concetto di unitarietà di un'amministrazione è essenziale dal punto di vista della scienza dell'amministrazione; in mancanza di tale requisito le amministrazioni si frantumano e non funzionano, in contrasto con la finalità che l'articolo 97 della Costituzione prevede e per la quale i Costituenti si sono preoccupati dell'efficienza e del buon funzionamento dell'amministrazione. Una norma del genere di quella in esame contrasta con questo principio. Ecco perché, secondo noi, tale norma va cancellata, e a tale fine abbiamo presentato un nostro emendamento.

Quale significato ha, dunque, la nostra proposta? Significa che non ci deve essere una commistione di funzioni; che l'amministrazione civile dell'interno è una cosa e l'amministrazione della pubblica sicurezza un'altra cosa; che soltanto alcune mansioni, non particolarmente significative, possono essere svolte da personale appartenente ad altre amministrazioni, secondo contingenti fissati, e posto alle dipendenze dell'amministrazione. Soltanto in questi limiti potrebbe essere accettata una norma del genere, ma non con il significato così pregnante che assume nella formulazione della Commissione.

Abbiamo già detto in sede di discussione sulle linee generali, e prima ancora in Commissione, che certamente l'amministrazione civile ha dei grandi problemi, che i funzionari dell'amministrazione civile sono rimasti sostanzialmente disoccupati, che sono venute meno la funzione e le attribuzioni dell'amministrazione civile; ma non per questo bisogna caricare i problemi dell'amministrazione civile sull'amministrazione della pubblica sicurezza. Infatti, se non teniamo distinte le due questioni, se non pensiamo ad una reale riforma della pubblica sicurezza, non avremo risolti né i problemi della pubblica sicurezza, né quelli della amministrazione civile.

Quanto agli altri emendamenti, si illustrano da sé; ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:

b 1) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a sei anni di anzianità di grado rispettando l'ordine del ruolo;

b 2) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a quindici anni dell'anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo;

b 3) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i quindici anni dell'anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo.

37. 10. CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA.

Al numero 6, lettera c), sostituire le parole: riservando ai medesimi per un quinquennio una aliquota non superiore alla metà dei posti che si rendono vacanti annualmente dell'accennata qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito; *con le seguenti:* anche in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;

37. 12. CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA.

Al numero 6 lettera d), sostituire le parole: lettera b), n. 1, *con le seguenti:* lettera c).

37. 13. CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO, CARUSO, GUALANDI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

Al numero 6, lettera e), dopo la parola: intermedie, aggiungere le seguenti: e dopo otto anni di servizio in quella finale.

37. 14.

CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO,
CARUSO, GUALANDI.

Al numero 6, sostituire le lettere f), g), h), i), j) con le seguenti:

f) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:

f 1) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;

f 2) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;

f 3) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale. I marescialli sono inquadrati nel seguente modo:

nella quarta qualifica, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli « carica speciale, « di prima classe scelti » e « di prima classe » che abbiano superato un concorso interno per titoli ed esami, fino alla copertura delle percentuali previste;

nella terza qualifica, anche in soprannumero riassorbibile, i marescialli che abbiano superato il suddetto concorso e non abbiano trovato collocazione in organico, fino all'esaurimento della graduatoria;

nella seconda qualifica i marescialli di cui sopra che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso;

g) previsione che per gli eventuali posti residui della seconda qualifica e per quella iniziale del ruolo degli ispettori sia bandito un concorso per titoli ed esami riservato ai marescialli di seconda e terza classe; previsione che i vincitori siano collocati secondo l'ordine di graduatoria nei posti disponibili della seconda qualifica, ed anche in soprannumero riassorbibile nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, sempre secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della stessa;

h) previsione che nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti siano collocati, anche in soprannumero, i marescialli di seconda e terza classe che non

abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso;

i) previsione che i marescialli di cui alla lettera h), qualora al momento del collocamento in congedo non siano passati nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, siano promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, col trattamento economico più favorevole.

37. 15.

CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA.

Al numero 6, dopo la lettera a'), aggiungere la seguente:

a'-bis) previsione che i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo di commissariato, e con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, mediante colloquio e previo corso di aggiornamento professionale.

37. 30.

CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO,
CARUSO, GUALANDI.

L'onorevole Carmeno ha facoltà di svolgerli.

CARMENO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel presentare questi emendamenti siamo partiti dalla considerazione che la riforma, e con essa il passaggio del personale dal vecchio al nuovo ordinamento, deve costituire una occasione per un aggiornamento della qualificazione professionale del personale, per la valorizzazione delle energie e delle capacità latenti, acquisite anche con l'esperienza. Appuntati, brigadieri e marescialli hanno costituito strutture portanti, un serbatoio di massa di esperienze, di potenzialità spesso frustrate che, rimesse in circolo, possono e debbono essere sviluppate ed esaltate tenendo conto anche del fatto che per il va-

ro dei decreti delegati, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei corsi di formazione occorreranno 3-4 anni perché possano emergere le nuove figure degli operatori della sicurezza pubblica. È giusto, dunque, e saggio iniziare ad utilizzare il personale esistente, riqualificato, sanando vecchie ingiustizie e creando nuovi slanci. Un personale che tra mille difficoltà, errori e limiti, non dipendenti dalla sua capacità o volontà, ha retto, e anche in momenti così tragici, ha dato dimostrazione di attaccamento al dovere, lealtà democratica e impegno.

Per gli appuntati, i nostri emendamenti prevedono la collocazione, anche in soprannumero, nella prima qualifica del ruolo di sovrintendente di tutti gli idonei ai vari concorsi per vicebrigadiere; la collocazione nella più elevata qualifica di assistente degli appuntati che abbiano maturato quindici anni di anzianità di grado e, quindi, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria; in quella iniziale gli assistenti, gli appuntati che abbiano fino a sei anni di anzianità e in quella intermedia gli altri, tra i sei e i quindici anni di anzianità; per i brigadieri che hanno maturato otto anni di servizio si prevede la collocazione nella qualifica finale dei sovrintendenti; per i marescialli si prevede un sistema complesso di transito nel ruolo di ispettore mediante un concorso interno per titoli ed esami, una specie di esame-colloquio; per ognuna delle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori è riservata una percentuale che è di una metà nella quarta qualifica, cioè in quella più elevata, di tre quinti nella terza e nella seconda, di due quinti nella prima. In questa qualifica iniziale si lascia uno spazio più ampio proprio ai fini del reclutamento.

In questa immissione i marescialli di prima classe, di prima classe scelti e quelli a carica speciale che abbiano superato un concorso interno per titoli ed esami, come quello che prima ricordavo, vengono inquadrati nella quarta qualifica fino alla copertura delle percentuali previste; nella terza qualifica, anche in soprannumero riassorbibile, i marescialli che ab-

biano superato il suddetto concorso e non abbiano trovato collocazione in organico fino all'esaurimento della graduatoria. Nella seconda qualifica i marescialli di prima classe, di prima classe scelti e quelli a carica speciale che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso.

Si prevede, per gli eventuali posti residui della seconda qualifica e per i posti della prima, la collocazione dei marescialli di seconda e terza classe vincitori di un apposito concorso per titoli ed esami, secondo l'ordine di graduatoria. Per coloro che non abbiano partecipato al concorso, o che non l'abbiano superato, si prevede che vengano collocati nella qualifica più elevata del ruolo dei sovrintendenti. Si prevede comunque che questi marescialli, qualora al momento del collocamento in congedo non siano passati nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, siano promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, col trattamento economico più favorevole.

Si prevede inoltre la possibilità per tutti i sottufficiali laureati di accedere alla qualifica iniziale del grado di commissario a mezzo colloquio e successivo corso di formazione professionale; in genere, corsi di aggiornamento professionale sono previsti per tutte le categorie che hanno una determinata collocazione nel nuovo ordinamento del personale.

Credo che questi emendamenti diano una collocazione dignitosa ed equa al personale che ha costituito, in ogni tempo, la struttura portante della pubblica sicurezza; tendono ad esaltarne tutte le potenzialità, a superare le emarginazioni e le frustrazioni del passato, a valorizzarlo, e a coglierne nuovi slanci per una polizia rinnovata.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6, lettera f), sostituire le parole: nella qualifica finale secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli di prima classe scelti e i marescialli di prima

classe che abbiano superato un concorso interno per titoli ed esami fino alla copertura dei posti disponibili, *con le seguenti*: nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli di prima classe scelti e i marescialli di prima classe che abbiano superato un concorso interno per titoli ed esame-colloquio, fino alla copertura dei posti disponibili.

37. 16. VERNOLA, ZOLLA, BOSCO, BALESTRACCI, CAPPELLI, TOMBESI, SANESE.

Al numero 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 14 ottobre 1974, n. 496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio siano inseriti in un ruolo ad esaurimento conservando il proprio stato giuridico nonché i benefici previsti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la possibilità di progredire in carriera come i pari grado del ruolo ordinario, salvaguardando le posizioni di questi ultimi.

37. 18. VERNOLA, ZOLLA, BOSCO, BALESTRACCI, CAPPELLI, TOMBESI, SANESE.

Al numero 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-ter) previsione che gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo non siano stati inquadrati nel livello di vice ispettore, siano promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

37. 19. VERNOLA, ZOLLA, BOSCO, BALESTRACCI, CAPPELLI, TOMBESI, SANESE.

Al numero 6, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dalla lettera o).

37. 24.

VERNOLA, ZOLLA, BOSCO, BALESTRACCI, CAPPELLI, TOMBESI, SANESE.

BALESTRACCI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALESTRACCI. L'emendamento Vernola 37. 16 si pone nella logica di una parte dell'emendamento Carmeno 37. 15, testé illustrato dal proponente, e che ha poi trovato con qualche aggiustamento, sostanziale accettazione da parte della Commissione. Non credo dunque che esso abbia particolare necessità di essere illustrato.

L'emendamento Vernola 37. 18 prevede il giusto riconoscimento del ruolo separato per alcuni sottufficiali ed appuntati che nella prima formulazione non erano stati considerati, attraverso leggi che sono espressamente citate. Mi limito quindi a dire che questa norma trova qui una giusta collocazione.

Ritengo di poter dare per illustrato lo emendamento Vernola 37. 19, che verrebbe poi sostanzialmente assorbito da un emendamento del Governo. Così dicasi anche per l'emendamento Vernola 37. 24, che mi pare si illustri da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 6, lettera q) aggiungere, in fine, le parole: Gli ufficiali che non fanno richiesta di passaggio dallo stato militare a quello civile, possono ottenere:

q-1) l'esodo onorevole, a domanda per gli ufficiali con anzianità ventennale di servizio, non provenienti dalla disciolta Accademia del corpo, con il beneficio del

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

grado superiore, ferme restando le norme amministrative del Corpo;

q-2) per tutti gli ufficiali, di qualsiasi anzianità e provenienza, il transito, a domanda, nelle altre forze armate di polizia e il riconoscimento del collocamento nei nuovi ruoli con l'anzianità del ruolo di provenienza.

37. 23.

COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) previsione che le ispettrici, le ispettrici superiori e le ispettrici capo aggiunte della polizia femminile siano inquadrare nel ruolo dei commissari tenendo conto dell'anzianità complessiva di servizio; della qualifica rivestita si terrà conto solo nel caso che sia stata conferita per merito straordinario o per esami;

37. 40.

ROMITA, BELLUSCIO.

Al numero 6, sostituire la lettera x) con la seguente:

x) previsione che le assistenti, le assistenti principali e le assistenti capo della polizia femminile siano inserite nella qualifica finale del ruolo degli ispettori, nel rispetto della posizione occupata nel ruolo di provenienza;

37. 41.

ROMITA, BELLUSCIO.

Al n. 6, sostituire la lettera z con la seguente:

« Previsione che le appartenenti ai ruoli delle ispettrici e delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrare in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuri-

dico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

37. 42.

ROMITA, BELLUSCIO.

BELLUSCIO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUSCIO. Per quanto riguarda lo emendamento Romita 37. 40, vorrei dire che la formulazione dell'ex articolo 30, ora 37, così come approvato il 7 febbraio dalla Commissione interni, rappresenta, a nostro giudizio, una vera e propria prevaricazione nei confronti del personale di polizia femminile, per alcuni aspetti ancora maggiore di quella operata nel testo originariamente presentato dal Governo il 7 novembre del 1979. Viene lasciato infatti immutato quanto disposto per l'inquadramento nel ruolo direttivo unificato delle ispettrici, funzionari e ufficiali. Esse vengono inserite nelle varie qualifiche in base al grado o per semplice anzianità, così che 42 ispettrici superiori, con anzianità di servizio che va dai 12 ai 19 anni, verranno scavalcate da 242 vicequestori aggiunti e da 49 tenenti colonnello, aventi da 7 mesi a 7 anni di servizio in meno.

È vero che al punto v) si prevede che, prima di tale inquadramento, l'organico delle ispettrici prime dirigenti sia portato da 4 a 20 unità; ma ciò avvantaggerà, a nostro giudizio, facendole transitare nella dirigenza, solo 16 ispettrici-capo aggiunte che, essendo già tali dal 1° luglio 1975, non sarebbero comunque state scavalcate da funzionari e ufficiali più giovani; e non consentirà la promozione che di 16 ispettrici superiori su 42 aventi diritto. In ogni caso, anche coloro che rientreranno nella promozione, che decorrerà dal giorno in cui sarà conferita, saranno egualmente posposte nel ruolo ai funzionari ed ufficiali più giovani.

Per quanto riguarda l'emendamento Romita 37. 41, vorrei dire che è ancora peggiore il trattamento riservato alle as-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

sistenti che verranno inquadrare nel ruolo degli ispettori, suddiviso in quattro qualifiche. Esse, secondo il disposto della lettera x), saranno inquadrare nelle qualifiche più elevate: il che significa che nella migliore delle ipotesi occuperanno l'ultima o la penultima qualifica.

Però, secondo quanto disposto dalla lettera f), nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori verranno inquadrati anche i marescialli; in particolare, alle qualifiche finali potranno accedere i marescialli di prima classe e di prima classe scelti, previo concorso interno. Ne consegue che, poiché non tutte le assistenti saranno inquadrare nella qualifica terminale, mentre una parte dei marescialli lo sarà, un certo numero di impiegate di concetto sarà scavalcato da un notevole contingente di personale esecutivo.

Se il Governo vuole riconoscere i meriti di una categoria, non può farlo a spese delle categorie superiori. Ecco perché, se si vuole consentire ai marescialli l'accesso anche alla qualifica terminale della carriera di concetto, in tale qualifica devono essere in primo luogo inquadrare tutte coloro che alla carriera di concetto hanno avuto accesso con tutti i requisiti di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento Romita 37. 42, vorrei dire che, per evitare una vera e propria prevaricazione, è necessario che, per quanto riguarda le ispettrici, il loro inquadramento con i funzionari ed ufficiali venga effettuato tenendo in considerazione gli anni complessivi di servizio, e non la qualifica ed il grado rivestiti, a meno che non siano stati conferiti, per meriti eccezionali o per esami.

Per quanto riguarda le assistenti, si deve ribadire che, se il legislatore ritiene di dover riconoscere i meriti di una categoria, non può farlo a spese delle appartenenti alla categoria superiore; per cui, se intende far accedere le appartenenti alla carriera esecutiva anche al massimo della carriera di concetto, deve preventivamente inquadrare in quel livello chi a detta carriera già appartiene con tutti i crismi di legge, cioè le attuali assistenti di polizia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6, lettera v), sostituire le parole: previsione che per le ispettrici superiori, *con le seguenti:* previsione che per le ispettrici, per le ispettrici superiori.

37. 25.

BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAOLA, DANESI, CATTANEI.

Al numero 6, sostituire la lettera y) con la seguente:

y) previsione che le assistenti di polizia, in possesso di diploma di laurea, accedano direttamente alla carriera iniziale dei commissari e che le assistenti di polizia, in possesso di diploma di scuola superiore e che abbiano maturato cinque anni di servizio, accedano a detto grado mediante colloquio.

37. 27.

BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAOLA, DANESI, CATTANEI.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerli.

BOFFARDI INES. Circa il mio emendamento 37. 25, credo che sia stata una dimenticanza l'aver trascurato le ispettrici.

Per quanto riguarda il mio emendamento 37. 27 non faccio altro che associarmi completamente a quanto ha detto il collega Belluscio.

Effettivamente non si può dare merito ad una categoria inferiore inquadrandola in una categoria superiore, quando gli elementi che sono in questa categoria vi sono per aver superato un concorso, perché hanno dimostrato di possedere i requisiti necessari.

Con questo emendamento mi riferisco in modo particolare alle assistenti di polizia. Innanzi tutto ritengo debba essere eliminato il riferimento alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083 che viene abolita con questo provvedimento; non ritengo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

che si debba far riferimento ad una laurea conseguita in merito alle condizioni prefissate da quella legge.

Con questo emendamento desidero inoltre richiamare l'attenzione del Governo, del relatore e di quanti hanno diligentemente esaminato questo provvedimento, sulla opportunità di una norma transitoria che oltre che alle assistenti di polizia in possesso di laurea assicuri questa possibilità di passare al primo grado di commissario, previo colloquio e, come propongo con un subemendamento e come hanno già proposto altri colleghi, previo corso di aggiornamento professionale, anche alle assistenti di polizia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che hanno quasi tutte molto più di cinque anni di servizio (quasi tutte hanno venti o ventun anni di servizio), naturalmente sempre previo colloquio e corso di aggiornamento.

Così facendo non credo che si sancirebbe alcun privilegio per queste assistenti di polizia, ma si darebbe loro modo, come è stato fatto per tutte le altre categorie, di progredire nella carriera. Infatti, come ha detto bene il collega Beluscio, ed io lo ribadisco, passando marcialmente con la terza media nella stessa categoria di queste assistenti di polizia con diploma di scuola secondaria superiore, queste ultime si vedranno scavalcate e magari coordinate nel lavoro da personale che precedentemente occupava un posto inferiore e che non è in possesso dei requisiti a suo tempo richiesti a queste stesse assistenti di polizia per il concorso da loro superato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6, lettera y), dopo la parola: accedano, aggiungere le seguenti: a domanda.

37. 28.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, MOLINERI ROSALBA, CARMENO, GUALANDI.

Al numero 6, lettera y), aggiungere, in fine, le parole: e previo corso di aggiornamento professionale.

37. 29.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, MOLINERI ROSALBA, CARMENO, GUALANDI.

Al numero 6, lettera x), aggiungere, in fine, le parole: con precedenza in graduatoria.

37. 26.

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, MOLINERI ROSALBA, CARMENO, GUALANDI, SANGUINETI.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Signor Presidente, li diamo per illustrati, riservandoci di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È così esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 37. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio

di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio
di una risoluzione.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 8 luglio 1980, alle 16:

1. — Assegnazioni di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza (895);

PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (109);

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'Istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (145);

BELLUSCIO ed altri: Riforma della pubblica sicurezza (148);

MAMMÌ ed altri: Istituzione del corpo di polizia della Repubblica italiana e coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica (157);

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (343);

DI GIULIO ed altri: Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (559);

MILANI ed altri: Riforma della polizia (590);

BIONDI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana e nuove norme relative alla riorganizzazione della polizia ed allo *status* ed ai diritti dei suoi appartenenti (729);

BOFFARDI INES: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (795);

— *Relatori: Mammì, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore: Mastella.*

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. — *Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (Approvato dal Senato)* (1267);

— *Relatore: Casini;*
(*Relazione orale.*)

Sanatoria delle erogazioni per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore: Sinesio;*
(*Relazione orale.*)

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

7. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti nume-

rosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

— *Relatore*: Zolla.

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZIATE*

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che l'aviazione generale presenta nel mondo ed in Italia un notevole sviluppo degno di essere incoraggiato, sia ai fini commerciali che turistici nonché ai fini dello sviluppo economico generale;

constatato che il rifornimento della benzina avio necessaria per i velivoli dell'aviazione generale, ed in alcuni casi anche il rifornimento del kerosene, è assai difficoltoso negli aeroporti minori italiani, particolarmente in quelli situati nel Mezzogiorno (dove si trova benzina avio solo in tre aeroporti) con ripercussioni negative su tutta l'attività dell'aviazione generale, sia nazionale che internazionale, talché vengono preferiti da questo tipo di servizio aereo gli aeroporti esteri a

quelli italiani, con grave perdita di valuta e di turismo;

constatato altresì che il costo del carburante avio e del kerosene presenta prezzi differenziati nei diversi impianti di distribuzione e negli aeroporti ove esiste il servizio di rifornimento questo non è disponibile nel completo periodo di apertura degli aeroporti stessi;

impegna il Governo

1) a includere negli atti delle concessioni stipulate con le società petrolifere, specie se riferiti ad aeroporti dotati di maggior traffico, la erogazione di benzina avio e kerosene anche negli aeroporti commerciali minori;

2) ad assicurare un prezzo equo ed unico del carburante per tutti gli aeroporti aperti al traffico civile;

3) ad installare in alcuni aeroporti minori, caratterizzati da sensibile traffico anche potenziale di aviazione generale, impianti di distribuzione automatica, in accordo con le società petrolifere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

(7-00063) « MARZOTTO CAOTORTA, MORAZZONI ».

* * *

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TASSONE. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere se è a conoscenza che nelle ultime elezioni regionali moltissimi giovani militari di leva non hanno potuto esercitare il diritto di voto in quanto impiegati in servizi di ordine pubblico;

per conoscere, qualora tali notizie, accertate, risultassero esatte, se per le prossime consultazioni elettorali (regionali e comunali) intenda dare disposizioni affinché tutti i militari possano esercitare il loro diritto di voto nelle regioni di appartenenza, compatibilmente con i compiti di istituto loro assegnati, impiegandoli, ad esempio, per il servizio di ordine pubblico, nelle regioni di origine. (5-01196)

TASSONE. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere per quali motivi non è stato ancora espletato il concorso per titoli a ventuno posti (elevati poi a 41), nel ruolo della carriera direttiva di commissari di leva il cui bando è stato pubblicato

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 maggio 1979.

Per conoscere quali iniziative si intendano assumere per far sì che tale concorso venga espletato, al fine di coprire almeno una parte dei posti mancanti nell'organico dei ruoli di commissari di leva.

L'interrogante fa notare che tale ritardo si concretizza in un notevole danno, non solo per l'amministrazione della difesa, che al momento si avvale di commissari di leva facenti funzione, ma soprattutto per coloro che hanno partecipato al concorso e, tra questi, in particolare per coloro che sono prossimi ad essere colpiti dai limiti d'età.

In proposito giova ricordare che il precedente concorso venne bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1969 (registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969); e che la nomina a Commissario di leva dei vincitori del concorso venne, dopo alterne vicende, confermata con decreto ministeriale 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1975.

Sono occorsi quindi 6 anni per valutare i titoli di 367 partecipanti al concorso e fare approvare la graduatoria definitiva. (5-01197)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PARLATO. — *Al Governo.* — Per conoscere:

se lo stato di abbandono in cui versano le terme puteolane e flegree sia dovuto ad una totale disattenzione verso tali potenzialità territoriali, in termini economici-turistici-sanitari o ad una precisa strategia di compressione e di soffocamento di queste risorse territoriali, volta a privilegiare altri insediamenti termali, provinciali e nazionali, anziché coordinarli in una visione d'insieme che ne valorizzi le rispettive peculiarità incentivandone la utenza;

in particolare quale sia lo stato in cui, in termini di strutture, di attrezzature sanitarie ed alberghiere, di utenza e di potenzialità in atto o da sviluppare, si trovino le fonti termali in tutto il territorio flegreo e puteolano, ad eccezione delle Terme di Agnano che vanno acquisendo, sia pure a rilento, un loro autonomo ruolo che peraltro non può mortificare le diverse potenzialità del territorio che, per la sua ricchezza termale, può offrire spazio e prospettive a tutta la utenza, specie se si sviluppasse — il che non è ancora avvenuto — un turismo termale di provenienza estera, oltre che nazionale. (4-04048)

PARLATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se — anche avuto riguardo alla recentissima, nuova voragine apertasi a Frattamaggiore (Napoli), ed alle cavità prodottesi o evidenziate in quella cittadina tempo addietro, con crolli che portarono a luttuosi eventi — sia stata disposta una accurata indagine sul sottosuolo e rilevata in tutto il territorio urbano la presenza o meno di analoghe cavità sì da consentire la assunzione di idonee iniziative a difesa dell'abitato e della cittadinanza, così come del resto

richiesto ripetutamente dai GRE (Gruppi di ricerca ecologica) e dal loro presidente provinciale, Raffaele Tuccillo, e ciò anche onde rasserenare la popolazione frattese che vive da anni nell'incubo di possibili ulteriori crolli. (4-04049)

ANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene compatibile il telex n. 4026 del 23 giugno 1980, inviato dal Ministro della pubblica istruzione ai Provveditori agli studi, con cui si autorizza, per garantire lo svolgimento degli scrutini e degli esami, in caso di sciopero dei docenti, il ricorso ad altri docenti della scuola o a docenti esterni, con la normativa che disciplina gli scrutini e gli esami presso le scuole medie di primo e secondo grado ed in particolare con il principio del « collegio perfetto » previsto da detta normativa. (4-04050)

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale presso il CESIS, organo di coordinamento dei servizi SISMI e SISDE, si starebbe approntando un ufficio speciale per un esame e conseguente catalogazione del materiale rinvenuto nei covi scoperti dalle forze dell'ordine.

Per conoscere inoltre se corrisponde a verità che a questo incarico stia per essere delegato il prefetto in pensione Ugo Macera, con la qualifica di consulente. (4-04051)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — atteso che:

è certamente conosciuta la situazione riguardante la connazionale Elena Spira già emigrante in Francia, e precisamente nella città di Parigi;

è stata occupata in una attività di lavoro dipendente per circa 10 anni e più precisamente dal 1970 al 1979;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

risulterebbe essere stata sollecitata al rientro in Italia, ove si trova tutt'ora come disoccupata, da interventi svolti da personale impegnato al Consolato italiano nella sede di Parigi, a cui si era rivolta per denunciare determinati fatti e situazioni al limite del « terrorismo psicologico »;

ciò è stato evidenziato dalla stampa nazionale in data 2 luglio 1979 -

quali sono gli interventi svolti presso le autorità consolari di Parigi per accertare i fatti e la conseguente tutela della dignità e dei diritti al lavoro e ad una vita civile e personale con la piena tutela dei diritti personali, sociali e civili di ogni emigrante;

quali sono le risultanze di un impegno del Ministero, affinché la nostra emigrante abbia a trovare un posto di lavoro confacente al proprio stato civile e sociale, con un carico sociale che non può essere dalla medesima assunto a proprio carico. (4-04052)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se gli risulti che l'INADEL, pur avendo circoscritto il proprio compito istituzionale all'erogazione del premio di fine servizio, continua ad effettuare tali liquidazioni con notevole ritardo, con ciò determinando un aggravio notevole per le casse dell'ente per gli interessi di mora;

se non ritenga di dover risalire nelle responsabilità di disimpegno all'attuale commissario straordinario, peraltro negato ad ogni rapporto democratico con le organizzazioni sindacali;

quali sono gli importi degli interessi corrisposti per ritardata corresponsione dei premi di fine servizio in questi ultimi 3 anni;

quali interventi saranno adottati per rimuovere le cause della disfunzione evidenziata e perché siano definite anche le richieste derivanti dalla applicazione della legge n. 29 del 1979. (4-04053)

* * *

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BORGOGLIO E PATRIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere —

preso atto dalla recente relazione sugli indirizzi di politica militare resa dal **Ministro della difesa** alla VII Commissione permanente della Camera che, nel quadro del programma di riordinamento dell'organizzazione sanitaria militare, il **Ministero della difesa** intende pervenire alla soppressione dell'ospedale militare di Alessandria;

rilevato con preoccupazione che la decisione provocherà certamente contraccolpi a livello della realtà alessandrina —

se non ritiene opportuno porre allo studio una idonea normativa che preveda l'automatica e contestuale sdemanializzazione dei beni di proprietà dell'amministrazione della difesa ogni qual volta, come nel caso in questione, il bene stesso, per determinazione dell'amministrazione della difesa, cessa di essere destinato all'uso militare in essere. (3-02138)

MELEGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, nel quadro delle indagini compiute dalla Banca d'Italia presso il Banco Ambrosiano, nonché dall'autorità giudiziaria sul conto di Roberto Calvi (indagini che hanno portato alla decisione di ritirare, come misura precauzionale, il passaporto al Calvi stesso), siano emersi elementi tali da far supporre che il Banco Ambrosiano,

o Calvi, o chi per essi, abbiano finanziato partiti politici italiani in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. (3-02139)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, CRIVELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA, BALDELLI, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, MELEGA E AJELLO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulta confermato l'episodio d'intolleranza politica, di abuso d'autorità e d'interruzione dell'esercizio di una attività costituzionalmente garantita denunciato dal WWF in relazione al fermo di militanti di detta associazione, del cancelliere e di una passante che il giorno 18 giugno 1980 raccoglievano firme per i referendum a Latina, presso il mercato.

L'iniziativa della questura che con largo impiego di mezzi (tre pantere) si è conclusa con il sequestro del materiale, il rilascio delle persone fermate e la denuncia delle stesse per accattonaggio ha costituito, per le sue modalità assolutamente sproporzionate alla finalità di colpire l'eventuale reato, un vero e proprio attentato all'esercizio di un diritto costituzionale, muovendosi quindi nella direzione di un illegittimo intervento della polizia con precise finalità politiche.

Gli interroganti chiedono di sapere a quale titolo il signor Di Mambro, presidente dell'Associazione nazionale libera caccia di Latina, guidava questa spedizione punitiva della polizia e quali provvedimenti sono stati assunti nei confronti dei responsabili di questi intollerabili abusi. (3-02140)

MOZIONE

La Camera,

constatata la mancata soluzione dei problemi della sicurezza dei magistrati nonostante reiterati impegni e che tuttora perdura la incapacità di affrontarli mentre essi si aggravano con conseguenze sempre più serie per la giustizia;

ritenuto che il funzionamento degli uffici giudiziari secondo le esigenze elencate è compromesso dalla carenza delle adeguate strutture, dalla mancata attuazione di riforme che consentirebbero di liberare i magistrati da pesanti oneri, dalla mancata redistribuzione del personale;

ritenuto che ciò non dipende da carenze di carattere finanziario ma dalla inefficienza politica del titolare del dicastero di grazia e giustizia;

riservata ogni altra decisione nelle altre sedi parlamentari,

impegna il Governo,

a dare, con precedenza su ogni altra, soluzione ai problemi suindicati nel modo seguente:

1) realizzare tutte le strutture, tutti i dispositivi e tutte le attrezzature -

fornendo il personale necessario - per la sicurezza dei magistrati e delle sedi giudiziarie, disponendo in particolare che su ogni altro magistrato abbia la precedenza, nel fruire dei mezzi di sicurezza, chi è impegnato nell'istruzione di processi contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

2) rafforzare i servizi di polizia giudiziaria, sia sul piano numerico che su quello qualitativo;

3) predisporre le misure necessarie per l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati in misura tale da scongiurare l'ulteriore esodo dei magistrati, incentivare l'accesso ai concorsi e garantire la formazione professionale;

4) realizzare le misure atte a garantire la sicurezza delle carceri, in esse comprese quelle relative alla situazione degli agenti di custodia;

5) assumere in Parlamento tutti gli atteggiamenti necessari per facilitare l'iter dei provvedimenti diretti alla riduzione e redistribuzione del carico di lavoro per i magistrati.

(1-00094) « PAZZAGLIA, TRANTINO, TRIPODI, PIROLO, SANTAGATI, BAGHINO, FRANCHI, GUARRA ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
